

Repertorio: **Decreti del Commissario Straordinario**

classif.: 1/2

rep. / data: *vedi segnatura.xml*

allegati: 4

Oggetto: Programmi operativi settore ortofrutticolo. Regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 2021/2115. Adozione procedure e modulistica per il controllo del mantenimento dei requisiti di riconoscimento delle organizzazioni produttori ortofrutticole e loro associazioni riconosciute

Note per la trasparenza

Struttura competente:	Area tecnica competitività imprese - Ufficio produzioni agricole
Contenuto del provvedimento:	Il provvedimento adotta le procedure e la modulistica per il controllo del mantenimento dei requisiti di riconoscimento come organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni riconosciute che l'OP deve effettuare annualmente su un campione di organizzazioni di produttori

La normativa vigente sui programmi operativi sia per la vecchia programmazione (ocm ortofrutta) che per la nuova programmazione (PSPN - intervento settoriale per gli ortofrutticoli) prevede che le organizzazioni di produttori siano sottoposte a controlli in loco periodici per verificarne il mantenimento dei requisiti di riconoscimento nell'anno precedente al controllo.

Le organizzazioni di produttori che attuano un programma operativo devono essere oggetto di tali controlli almeno una volta ogni tre anni. Il controllo sul mantenimento dei requisiti di riconoscimento costituisce un controllo chiave per il regolare pagamento del saldo della domanda di aiuto presentata dalla OP controllata.

Tenuto conto che le vecchie procedure e modulistica sono state adottate nel corso del 2015 è necessario, al fine di recepire i cambiamenti normativi intervenuti nel frattempo, procedere ad adottarne di nuove, in linea con la normativa vigente sui programmi operativi attuati ai sensi sia del regolamento (UE) n. 1308/2013 che del regolamento (UE) n. 2021/2115.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti" (AVEPA) così come da ultimo modificata dalla legge regionale del 4 luglio 2023, n. 14;

DATO ATTO che con deliberazione n. 370 del 4 aprile 2024 la Giunta regionale del Veneto ha conferito a Fabrizio Stella l'incarico di Commissario Straordinario dell'AVEPA, con decorrenza 16 aprile 2024;

VISTO i seguenti regolamenti:

- (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;

- (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

VISTI i seguenti decreti ministeriali:

- Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9194017 del 30 settembre 2020 "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori "ortofrutticoli" e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi";
- Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 525633 del 27 settembre 2023 "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori "ortofrutticoli" e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall'intervento settoriale ortofrutticoli del Piano Strategico della PAC (PSP)";
- Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 settembre 2008, con cui l'AVEPA è stata riconosciuta quale organismo pagatore per il territorio della Regione del Veneto per gli aiuti finanziari a carico del FEAGA e del FEASR;

VISTE le seguenti deliberazione della giunta regionale:

- n. 228 dell'8 marzo 2019 "Settore ortofrutticolo. Definizione dei nuovi parametri minimi quantitativi per il riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori (OP)/Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) e per il mantenimento dello stesso, a seguito dell'entrata in vigore del DM n. 5927/2017 e successive modifiche";
- n. 644 del 20 maggio 2021 "Modifiche alla DGR 8 marzo 2019 n. 228 "Settore ortofrutticolo. Definizione dei nuovi parametri minimi quantitativi per il riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori (OP)/Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) e per il mantenimento dello stesso, a seguito dell'entrata in vigore del DM n. 5927/2017 e successive modifiche";

VISTA la dichiarazione con cui il Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese accerta il regolare svolgimento dell'istruttoria relativa alla formazione di questo decreto e ne attesta la conformità alla normativa vigente;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

DECRETA

1. di adottare, per le motivazioni espresse in premessa:
 - le procedure per la verifica del mantenimento dei requisiti di riconoscimento delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e delle loro associazioni riconosciute (**allegato A**);
 - la relazione controllo in loco sul mantenimento del riconoscimento e sul funzionamento delle OP e AOP (**allegato B**);
 - la relazione controllo in loco della consistenza delle superfici e dell'obbligo dell'esclusività delle vendite dei soci produttori delle OP (**allegato C**);
 - la relazione istruttoria relativa alla verifica del rispetto delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento OP (**allegato D**).

Il Commissario Straordinario
Fabrizio Stella
(sottoscritto con firma digitale)

PIANO STRATEGICO NAZIONALE PER LA PAC 2023-2027 INTERVENTO SETTORIALE PER GLI ORTOFRUTTICOLI

ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI E TRASFORMATI

**Procedure per la verifica del mantenimento dei
requisiti di riconoscimento delle organizzazioni di
produttori ortofrutticoli e delle loro associazioni
riconosciute**

INDICE

1 Premessa	3
2 Definizioni.....	3
3 Riferimenti normativi.....	3
4 Soggetti coinvolti	4
5 Disposizioni generali sui controlli.....	5
6 Elementi da controllare e disposizioni specifiche sul loro controllo.....	6
6.1 Presenza e regolare tenuta della documentazione amministrativa e contabile	6
6.2 Forma giuridica.....	7
6.3 Compagine sociale.....	8
6.4 Tenuta del fascicolo aziendale	9
6.5 Soci non produttori	9
6.6 Valore della produzione commercializzata	10
6.7 Attività principale della OP	12
7 Statuto sociale	14
7.1 Scopi e obiettivi	14
7.2 Obblighi dei soci.....	15
7.2.1 Applicazione delle regole stabilite dall'OP e modalità per la loro determinazione, adozione e modifica	15
7.2.2 Rispetto delle norme che regolano l'adesione a una sola o più OP (esclusività dell'adesione)	15
7.2.3 Vendita di tutta la produzione per il tramite dell'OP, fatte salve le deroghe previste dal reg. (UE) n. 1308/2013 (esclusività delle vendite) e consistenza delle superfici	16
7.2.4 Fornitura delle informazioni richieste dall'OP a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette	18
7.3 Disposizioni sul funzionamento	18
7.3.1 Imposizione dei contributi finanziari per il sostegno dell'OP	18
7.3.2 Regole atte a garantire il controllo democratico dell'OP da parte dei produttori	19
7.3.3 Sanzioni ai soci per l'inosservanza degli obblighi dello statuto e delle regole adottate dalla OP.....	20
7.3.4 Regole sull'adesione, recesso dei soci e periodo minimo di adesione	20
7.3.5 Regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'OP	21
8 Organizzazione commerciale e contabile	22
9 Strutture, attrezzature e mezzi tecnici	22
10 Esternalizzazione	23
11 Comunicazione degli esiti alla Regione del Veneto	24

1 Premessa

La normativa vigente sull'intervento settoriale del Piano strategico nazionale per la PAC 2023-2027 e sulle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo prevede lo svolgimento di controlli per la verifica del rispetto dei requisiti di riconoscimento e del corretto funzionamento delle organizzazioni di produttori (OP) e delle loro associazioni riconosciute (AOP).

La normativa nazionale prevede che tali controlli siano effettuati dagli organismi pagatori con sede nel territorio di competenza della sede della OP/AOP, nell'ambito dei controlli delle domande di aiuto dei programmi operativi.

Il presente documento definisce le procedure per lo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco finalizzati allo svolgimento delle citate verifiche, descrivendone le fasi e le modalità di svolgimento dei medesime. Inoltre, definisce le modalità per la comunicazione degli esiti alla Regione del Veneto.

Fermo restando l'affidamento dei controlli all'AVEPA, rimangono a carico della Regione del Veneto le attività legate alla concessione del riconoscimento e alle eventuali sospensioni e revoche dello stesso.

2 Definizioni

organizzazione di produttori (OP): società riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013;

associazione di organizzazioni di produttori (AOP): società formata da organizzazioni di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

produttore: ogni soggetto, così come definito all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2017/891;

programma operativo (PO): insieme coordinato di interventi realizzato dalle OP/AOP ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115 o del regolamento (UE) n. 1308/2013, cofinanziato dall'Unione europea;

periodo di riferimento: periodo di dodici mesi consecutivi, coincidente con l'anno solare oggetto del controllo di funzionamento;

valore della produzione commercializzata (VPC): importo proveniente dalla vendita da parte delle OP dei prodotti conferiti dai soci, calcolata ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 2022/126 e realizzata nell'anno solare oggetto del controllo per il mantenimento dei requisiti di riconoscimento.

3 Riferimenti normativi

L'attività descritta nel presente Manuale è regolata dalle seguenti norme, che si intendono richiamate:

- regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;
- regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi

- per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9194017 del 30 settembre 2020 "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori "ortofrutticoli" e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi";
 - decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 525633 del 27 settembre 2023 "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori "ortofrutticoli" e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall'intervento settoriale ortofrutticoli del Piano Strategico della PAC (PSP)";
 - decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 settembre 2008, con cui l'AVEPA è stata riconosciuta quale organismo pagatore per il territorio della Regione del Veneto per gli aiuti finanziari a carico del FEAGA e del FEASR;
 - legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e sue successive modifiche ed integrazioni;
 - deliberazione della Giunta regionale n. 3758 del 26 novembre 2004 "Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, art. 11. Linee guida per la costituzione del Fascicolo Aziendale e per l'Anagrafe del Settore primario. Deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2004 n. 111/CR";
 - convenzione del 17 marzo 2003 tra l'AVEPA e la Regione del Veneto, in attuazione delle delibere della Giunta Regionale n. 2275 del 9 agosto 2002, n. 639 del 14 marzo 2003 e n. 2560 del 11 dicembre 2012;
 - decreto del Commissario straordinario dell'AVEPA n. 6 del 29 aprile 2024, con cui sono state aggiornate le declaratorie funzionali e le specifiche professionali dell'AVEPA;
 - deliberazione della giunta regionale n. 228 dell'8 marzo 2019 "Settore ortofrutticolo. Definizione dei nuovi parametri minimi quantitativi per il riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori (OP)/Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) e per il mantenimento dello stesso, a seguito dell'entrata in vigore del DM n. 5927/2017 e successive modifiche";
 - deliberazione della giunta regionale n. 644 del 20/05/2021 "Modifiche alla DGR 8 marzo 2019 n. 228 "Settore ortofrutticolo. Definizione dei nuovi parametri minimi quantitativi per il riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori (OP)/Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) e per il mantenimento dello stesso, a seguito dell'entrata in vigore del DM n. 5927/2017 e successive modifiche".

Per la disciplina della materia in questione sono fatte salve le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, per quanto non espressamente previsto dal presente Manuale.

4 Soggetti coinvolti

I controlli per il rispetto dei requisiti di riconoscimento e per il successivo mantenimento da parte delle OP e AOP nonché per il controllo sul loro funzionamento coinvolge i seguenti soggetti:

- **Organizzazioni dei produttori (OP) e le loro associazioni (AOP)**, quali soggetti riconosciuti dalla Regione del Veneto, oggetto di controllo;
- **Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Ministero)**, quale soggetto competente ad emanare norme di indirizzo e di coordinamento afferenti la politica agricola nazionale nel rispetto e nei limiti fissati dalla normativa comunitaria e da quella nazionale.
- **Regione del Veneto**, quale soggetto competente alla concessione, sospensione e revoca del riconoscimento delle OP e AOP;
- **Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA)**, organismo pagatore riconosciuto per la Regione del Veneto per l'autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti relativi ai

programmi operativi, nel cui ambito rientra anche l'attività di controllo del mantenimento dei criteri e dei parametri per riconoscimento delle OP/AOP.

Alla luce della normativa vigente, lo svolgimento dei controlli sul mantenimento dei requisiti di riconoscimento e sul funzionamento delle OP e delle AOP compete all'AVEPA, in qualità di Organismo Pagatore riconosciuto per la Regione del Veneto.

In particolare, sulla base delle declaratorie aggiornate con il decreto del Commissario Straordinario dell'AVEPA n. 6/2024, all'Ufficio produzioni agricole dell'Area tecnica competitività imprese compete le seguenti attività:

- predisposizione e l'aggiornamento delle procedure per lo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco e la relativa modulistica, sulla base delle linee guida regionali;
- coordinamento e il monitoraggio delle attività di controllo svolte dal competente Sportello Unico Agricolo di Rovigo e Venezia;
- trasmissione alla Regione del Veneto degli esiti dei controlli svolti dal competente Sportello Unico Agricolo di Rovigo e Venezia,

mentre all'Ufficio produzioni agricole dello Sportello Unico Agricolo di Rovigo e Venezia competono le seguenti attività:

- conduzione dei controlli oggettivi secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria e dalle indicazioni fornite dall'Area tecnica competitività imprese;
- trasmissione all'Ufficio produzioni agricole dell'ATCI degli esiti dei controlli svolti.

5 Disposizioni generali sui controlli

Una volta riconosciute, in base alle norme vigenti, le OP e le AOP sono sottoposte periodicamente a verifiche sul mantenimento dei requisiti di riconoscimento.

Sulla base delle citate norme, le OP che non attuano un programma operativo dovranno essere sottoposte ai controlli per il mantenimento dei requisiti di riconoscimento e di funzionamento da parte della Regione competente, almeno una volta ogni cinque anni. Le OP, invece, che attuano un PO dovranno essere controllate in occasione dei controlli in loco della relativa domanda di aiuto, qualora quest'ultima sia stata selezionata per i controlli in loco previsti dall'articolo 16 del DM 410748/2023 (almeno una volta ogni tre anni).

Le verifiche riguardano gli elementi di seguito descritti e saranno svolti secondo le modalità specificate in questo paragrafo e nei paragrafi specifici degli elementi da controllare.

Le verifiche dinanzi descritte sono applicate mutatis mutandis anche alle AOP, per quanto compatibili.

I controlli comportano verifiche amministrative, informatiche mediante accesso a banche dati, ed anche in loco presso le OP e i soci.

Per quanto riguarda i controlli, potranno essere utilizzati anche verifiche effettuate nell'ambito di altri controlli, come ad esempio quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti nei programmi operativi per gli interventi di superficie, le spese di assistenza tecnica, tecnici di marketing, ecc.

È possibile dare un preavviso dei controlli in loco purché ciò non pregiudichi le finalità del controllo.

Tenuto conto che questi controlli rientrano tra i controlli previsti sulle domande di aiuto dei programmi operativi, nella programmazione ed esecuzione dei controlli devono essere rispettate le specifiche sulle delimitazioni dei ruoli dei funzionari indicate nel paragrafo 3.3 del "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dei programmi operativi attuati secondo i regolamenti (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 543/2011" adottato con il decreto del Direttore dell'AVEPA n. 6 del 9 gennaio 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Le verifiche in loco, su aziende o strutture situate in Regioni diverse dal Veneto, sono svolte dagli organismi pagatori competenti per ubicazione dei soci da controllare, su richiesta dell'Ufficio

produzioni agricole dello Sportello Unico Agricolo di Rovigo e Venezia. Viceversa, quest'ultimo ufficio svolge i controlli richiesti da altri organismi pagatori su soci ubicati nella Regione del Veneto. I controlli in loco devono formare oggetto di una o più relazioni, redatte sulla base dei modelli appositamente adottati.

In particolare, gli esiti dei controlli in loco devono essere registrati:

- in una o più relazioni di controllo in loco presso le OP e i soci persone giuridiche, redatte secondo lo schema "relazione controlli in loco mantenimento e funzionamento OP e AOP";
- in una o più relazioni di controllo in loco presso i produttori, redatte sullo schema "relazione controllo in loco su produttori soci OP";
- nelle relazioni per i controlli in loco del valore della produzione commercializzata adottate con il decreto del Direttore dell'AVEPA n. 6 del 9 gennaio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, facendo riferimento per le sezioni da compilare a quanto previsto nel successivo paragrafo 6.6.

Le risultanze finali dei controlli eseguiti, sia amministrativi che in loco, saranno riepilogati nella relazione istruttoria finale, redatta secondo lo schema "relazione istruttoria verifica mantenimento e funzionamento OP e AOP", nella quale sarà anche espresso il giudizio sul mantenimento o meno da parte della OP / AOP dei requisiti di riconoscimento per l'anno considerato.

Ad eccezione della relazione istruttoria finale, le verifiche eseguite e i relativi esiti saranno registrati, ove possibile, in una relazione redatta per ogni giorno di controllo e per ogni soggetto (OP, socio cooperativa, socio produttore) controllato.

Gli esiti dei controlli saranno comunicati dall'Ufficio produzioni agricole dello Sportello Unico Agricolo di Rovigo e Venezia all'Ufficio produzioni agricole dell'ATCI, che ne curerà il successivo inoltro alla Regione del Veneto.

6 Elementi da controllare e disposizioni specifiche sul loro controllo

6.1 Presenza e regolare tenuta della documentazione amministrativa e contabile

L'OP deve garantire la presenza e la regolare tenuta almeno della seguente documentazione (indicata con l'asterisco quella con obbligo di vidimazione), fatto salvo che non siano intervenute modifiche successivamente all'ultimo controllo effettuato:

- libro soci (*)
- libro verbali assemblee soci (*)
- libro verbali assemblee del Consiglio di amministrazione (*)
- libro verbali collegio sindacale (*)
- libro cespiti ammortizzabili
- registri IVA (acquisti e vendite);
- regolamento interno;
- documentazione in merito alle strutture messe a disposizione dalla OP (contratti di affitto registrati, ecc.);
- bilancio analitico dell'esercizio approvato, qualora l'esercizio contabile della OP coincide con l'anno solare oggetto di controllo;
- tabella della ripartizione dei diritti di voto (calcolo pro-quota tra i soci appartenenti alle società ed in funzione del capitale rappresentato da ciascun soggetto), a dimostrazione del rispetto del requisito relativo al controllo democratico dell'OP (solo per le OP non costituite in forma di società cooperativa agricola e ai loro consorzi, deroga prevista dal comma 5 articolo 10 del DM 525633/2023);
- prospetto calcolo VPC anno solare oggetto di controllo (indipendentemente dal periodo dell'esercizio contabile dell'OP) con distinzione della tipologia di prodotto per tutte le voci

inserirle nel prospetto, compresa quella del prodotto acquistato. Non sono da compilare le sezioni relative ai soci entrati/usciti;

- organigramma OP con indicazione aree competenza (amministrazione, servizio tecnico, servizio commerciale, direzione, ecc. e indicazione per ogni settore del nome delle persone addette);
- eventuali accordi di esternalizzazione di attività di competenza dell'OP.

Inoltre, l'OP deve tenere e rendere disponibile la documentazione relativa alla:

- produzione prevista e conferita da ciascun singolo produttore, distinta per tipologia e quantità (riferimento anno solare oggetto di controllo) su tabella formato .xls o .xlsx e pdf sottoscritta dal Rappresentante legale OP;
- documentazione relativa alla produzione commercializzata, distinta per tipologia, quantità, fatturato e destinazione (fresco /trasformato), ed a quella acquistata, sia direttamente dall'OP che dai soci produttori, distinta per tipologia e quantità con riferimento dell'anno solare 2023, su tabella formato .xls o .xlsx e pdf sottoscritta dal Rappresentante legale OP;
- Riepilogo dei soci al 31/12 dell'anno oggetto di controllo, in formato elettronico (.xls o .xlsx) e pdf sottoscritta dal Rappresentante legale OP;
- Riepilogo mezzi tecnici (magazzini, celle frigo, linee lavorazione, ecc.), se variato rispetto alla presentazione dell'ultimo esecutivo presentato o dell'ultimo controllo effettuato, in formato elettronico .xls o .xlsx e pdf sottoscritta dal Rappresentante legale OP.

Le verifiche riguardano la tenuta e la messa a disposizione della documentazione citata, la quale costituisce il supporto alla maggior parte delle verifiche oggetto del presente manuale.

Inoltre, preliminarmente alle verifiche è opportuno reperire la copia dello statuto e dei bilanci approvati mediante l'accesso a "Telemaco", limitando le richieste di questi documenti alla OP solo nei casi di modifica dello statuto o di approvazione dei bilanci non ancora depositati al registro delle imprese.

Gli esiti del controllo in loco relativi all'elemento oggetto di questo paragrafo devono essere registrati nella pertinente sezione di una relazione redatta secondo il modello "relazione controlli in loco mantenimento e funzionamento OP e AOP".

6.2 Forma giuridica

Come previsto dalla normativa nazionale vigente, le OP devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

- società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;
- società cooperative agricole e loro consorzi;
- società consortili di cui all'articolo 2615 ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

Il mantenimento da parte dell'OP della forma giuridica societaria è verificabile direttamente dalla visura camerale della OP, visionabile telematicamente mediante l'accesso a "Telemaco".

Sebbene le OP siano tenute a comunicare alla Regione del Veneto tutte le modifiche allo statuto, è opportuno comunque, in occasione dei controlli in loco, visionare le delibere delle assemblee tenute nell'anno considerato. Ciò in considerazione del fatto che le eventuali modifiche della forma giuridica devono essere effettuate in sede di assemblea straordinaria, alla presenza di un Notaio.

6.3 Compagine sociale

Come previsto dai regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 2017/891 e dalle disposizioni nazionale e/o regionali, per poter essere riconosciute le OP devono dimostrare di avere un numero minimo di aderenti almeno pari a 15.

I parametri minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e per il mantenimento dello stesso, cui fare riferimento per i relativi controlli, sono stati stabiliti dalla Regione del Veneto con la deliberazione della giunta regionale n. 228 dell'8 marzo 2021, così come modificata dalla deliberazione della giunta regionale n. 644 del 20 maggio 2021.

Nel caso di OP costituite totalmente o parzialmente da soci persone giuridiche, il numero minimo di aderenti è calcolato considerando il numero di produttori aderenti a ciascuna persona giuridica socia della OP, ciascuno costituente una singola impresa agricola, diversamente la persona giuridica conterà come un unico produttore. Un socio produttore persona fisica che aderisce anche ad un socio produttore persona giuridica è conteggiato una sola volta. Stessa regola si applica ad un aderente a più soci persone giuridiche.

La consistenza della compagine sociale può essere verificata anche sulla base della comunicazione prevista all'articolo 15 del DM 525633/2023, alla Regione e all'AVEPA entro il 15 febbraio di ogni anno, e deve recare l'aggiornamento della compagine sociale presente nel periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento del controllo al 1° gennaio. Inoltre, dovranno essere considerate anche eventuali recessi o adesioni.

I produttori da considerare per il rispetto del parametro minimo sono solo quelli che, in possesso del fascicolo aziendale, hanno conferito uno o più prodotti per cui l'OP è riconosciuta oppure hanno in essere impegni di coltivazione con l'OP o le sue strutture cooperative di colture frutticole o orticole pluriennali per le quali l'entrata in produzione si realizza dopo un certo numero di anni, durante l'anno solare oggetto di controllo e che pertanto hanno effettivamente concorso alla realizzazione del valore della produzione commercializzata (VPC) dell'OP.

Il riepilogo dei dati della compagine sociale caricata in SIAN è contenuto nel documento "Riepilogo dei soci al 31/12 dell'anno oggetto di controllo", che dovrà essere reso disponibile dalla OP.

Il controllo prevede la verifica che il numero di produttori caricati in SIAN superi il numero minimo di produttori previsto per il riconoscimento.

In caso di esito positivo, si procede alla verifica incrociata dei dati caricati nella compagine sociale in SIAN con le informazioni desumibili dal libro soci della OP e/o delle cooperative/consorzi associati, con riferimento alla loro situazione al 31/12 dell'anno oggetto di controllo. La verifica comprende il controllo della corrispondenza tra il numero soci presenti nella compagine sociale e quello desumibile dal libro soci.

Fermo restando che la compagine sociale caricata in SIAN, a differenza del libro soci, comprende solo i soci produttori che hanno il fascicolo aziendale, eventuali soci sprovvisti di fascicolo aziendale non possono essere considerati ai fini del rispetto del numero minimo.

Questa verifica riguarda l'OP e il socio cooperativa eventualmente controllato in loco, facendo presente che, in caso di discrepanza significativa, si aumenteranno i soci e/o le cooperative socie controllate.

Inoltre, per un insieme di produttori scelti casualmente tra quelli che hanno conferito prodotti alla OP o alla persona giuridica socia della OP oggetto di controllo, per i quali l'OP deve mettere a disposizione la documentazione prevista ai paragrafi precedenti, va effettuata la verifica incrociata, per un insieme di produttori, dei seguenti elementi:

- che i prodotti conferiti rientrino tra quelli per i quali ha aderito nel corso dell'anno solare oggetto di controllo, mediante esame dell'atto di adesione nel quale devono essere specificati i prodotti per cui il socio intende aderire;

- tenuta del fascicolo aziendale, il cui controllo è effettuato secondo le modalità stabilite nel successivo paragrafo.

Il numero minimo di produttori da controllare non deve essere inferiore all'1% del numero totale dei produttori aderenti alla OP, in ogni caso non potrà essere inferiore a 2 soci conferitori.

Gli esiti del controllo in loco relativi all'elemento oggetto di questo paragrafo devono essere registrati nella pertinente sezione di una relazione redatta secondo il modello "relazione controlli in loco mantenimento e funzionamento OP e AOP".

6.4 Tenuta del fascicolo aziendale

La normativa vigente stabilisce che la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale sono obbligatori per tutte le aziende agricole, ai sensi del DPR n. 503/99 e del decreto legislativo n. 99/2004, e quindi anche per i produttori che usufruiscono del PO.

Al fine di eseguire tutti i controlli previsti, è necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti tutte le superfici frutticole e orticole di cui i produttori dispongono.

Il controllo riguarda i soci controllati per la verifica della compagine sociale e quelli per cui si svolge la verifica delle superfici e delle produzioni.

La mancata tenuta del fascicolo aziendale comporta l'esclusione:

- del produttore ai fini del calcolo del numero minimo di produttori aderenti;
- della produzione conferita da tale produttore dal calcolo del valore della produzione commercializzata.

6.5 Soci non produttori

Come stabilito dall'articolo 9 del DM 525633/2023, salvo che lo statuto dell'OP preveda espressamente l'esclusione dei soci non produttori dalla composizione degli organi sociali e da qualsiasi decisione inerente il riconoscimento e le attività ad esso legate, i soci non produttori non possono:

- rappresentare complessivamente più del 10% dei diritti di voto dell'OP; tale disposizione deve essere statutariamente prevista;
- partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP.

La prima verifica da effettuare è se lo statuto della OP prevede espressamente l'esclusione dei soci non produttori dalla composizione degli organi sociali e da qualsiasi decisione inerente il riconoscimento e le attività ad esso legate.

Qualora lo statuto non contenga espressamente tali esclusioni, è necessario procedere alla verifica dei citati limiti, mediante visione del libro soci e del verbale delle assemblee della OP e del suo organo direttivo dei suoi organismi nonché della documentazione allegata alla domanda di aiuto.

Il controllo deve verificare che:

- lo statuto preveda la limitazione del possesso complessivo a non più del 10% dei diritti di voto della OP, mediante visione del libro soci;
- nessun socio non produttore abbia partecipato nell'anno controllato al voto per le decisioni sul fondo di esercizio, mediante verifica delle delibere assembleari o dell'organo direttivo;
- nessun socio non produttore abbia beneficiato direttamente delle misure del programma operativo, mediante visione degli interventi rendicontati per l'attuazione del programma operativo nell'anno oggetto di controllo;
- le attività svolte dai soci non produttori non siano concorrenziali rispetto alle attività svolte dalla OP, la verifica può essere effettuata mediante esame della visura camerale del socio non produttore reperibile mediante l'accesso telematico "Telemaco".

Una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come OP può essere socia di una AOP. Tuttavia, tali persone fisiche o giuridiche non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale costituzione ed utilizzazione del fondo di esercizio della AOP e non possono detenere complessivamente più del 10% dei diritti di voto e possedere più del 10% delle quote o del capitale della AOP.

Gli esiti del controllo in loco relativi all'elemento oggetto di questo paragrafo devono essere registrati nella pertinente sezione di una relazione redatta secondo il modello "relazione controlli in loco mantenimento e funzionamento OP e AOP".

6.6 Valore della produzione commercializzata

Come previsto dall'articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dalla normativa nazionale, ai fini della concessione del riconoscimento le OP devono dimostrare di rappresentare un importo minimo di valore della produzione commercializzabile superiore a quello indicato, per prodotto o gruppo di prodotti, dallo Stato membro. Questi importi sono stabiliti dal DM 5225633/2023, che dà facoltà alle regioni di aumentare tali parametri.

I parametri minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e per il mantenimento dello stesso, cui fa riferimento per i relativi controlli, sono stati stabiliti dalla Regione del Veneto con la deliberazione della giunta regionale n. 228 dell'8 marzo 2019, così come modificata dalla deliberazione della giunta regionale n. 644 del 20 maggio 2021.

Nell'ambito di tale controllo deve essere verificato che l'importo del valore della produzione commercializzata per l'anno considerato non sia inferiore al valore minimo stabilito dalle citate deliberazioni regionali.

Il valore della produzione commercializzata si basa sulla produzione degli aderenti alla OP, limitatamente al prodotto o ai prodotti, per i quali è stato concesso il riconoscimento. I codici dei prodotti per i quali ogni OP veneta è riconosciuta sono riportati nei provvedimenti di conferma o di modifica del riconoscimento trasmessi della Regione del Veneto.

Ai fini della verifica del rispetto del parametro minimo, il valore della produzione commercializzata da considerare è quello ottenuto nell'anno solare oggetto di controllo, dalla vendita dei prodotti oggetto di riconoscimento conferiti dai propri soci calcolata conformemente all'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/126, desunta dalla fatturazione della OP e/o dei propri soci con delega alla fatturazione e/o della filiale di cui all'articolo 31 paragrafo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/126 (non vanno considerati i soci entrati e/o usciti).

Il predetto valore, oltre che superare il livello minimo stabilito, deve essere prevalente rispetto a quello ottenuto dalla vendita dei prodotti oggetto del riconoscimento, acquistati da produttori che non sono soci di un'OP né di un'AOP o acquistati da soci dell'OP e conferiti all'OP.

Il valore del prodotto eventualmente acquistato da altre OP riconosciute non è contabilizzato ai fini dell'attività principale, né ai fini di altre attività relative al riconoscimento.

La documentazione a supporto del valore della produzione commercializzata è rappresentata dal bilancio e dalle fatture di vendita (compresi, in caso di vendita al dettaglio, gli scontrini, se contenenti le indicazioni sulla natura del prodotto, quantità e valore) relative alla produzione commercializzata nell'anno solare oggetto di controllo.

Nel caso in cui l'esercizio contabile della OP non coincida con l'anno solare oggetto di controllo, come avviene in caso di esercizio a scavalco di due anni solari (ad esempio 01 aprile - 31 marzo), le verifiche faranno riferimento ai mastrini dell'anno solare coinvolto. In particolare, si farà riferimento per i mesi coinvolti ai mastrini dei due esercizi contabili che ricadono nell'anno solare oggetto di controllo. Nel caso di esercizio dal 01 aprile al 31 marzo, per l'anno solare 2023, si farà riferimento ai mastrini dei mesi da gennaio a marzo 2023 dell'esercizio contabile 2022/2023 (per il quale è disponibile il bilancio approvato), e ai mastrini dei mesi da aprile a dicembre 2023 dell'esercizio contabile 2023/2024.

Le verifiche riguarderanno le informazioni relative a ciascuna delle componenti del valore della produzione commercializzata, desumibili dal prospetto calcolo VPC anno solare oggetto di controllo (indipendentemente dal periodo dell'esercizio contabile dell'OP) reso disponibile dalla OP (non sono da compilare le sezioni relative ai soci entrati/usciti).

Essendo questa verifica finalizzata ad accertare il superamento o meno del valore minimo, può non essere necessario verificare puntualmente tutte le voci che compongono il VPC, ciò anche nell'ottica di operare possibili economie di tempo e di risorse impegnate nelle attività di controllo.

In particolare, se il valore delle vendite dei prodotti freschi fatturati direttamente dalla OP supera il valore minimo stabilito per il mantenimento del riconoscimento si può non procedere a verificare le altre voci positive che compongono il VPC (filiali, ecc.).

Nell'ambito di questa verifica va controllato che il VPC sia generato dalla vendita dei prodotti relativi ai soli codici NC per i quali l'OP è riconosciuta. Inoltre, i ricavi di vendite di prodotti diversi non contribuiscono alla formazione del VPC.

Si dovrà invece sempre procedere all'analisi delle voci in detrazione, a partire dalla voce relativa al valore di vendita dei prodotti ortofrutticoli eventualmente acquistati da terzi.

Tuttavia, nel caso in cui, la differenza tra:

- il valore delle vendite dei prodotti freschi fatturati direttamente dalla OP; e
- il valore di vendita dei prodotti ortofrutticoli eventualmente acquistati da terzi;

supera il valore minimo di riconoscimento di almeno il 10% (soglia di garanzia), l'accertamento può considerarsi concluso positivamente. In caso contrario si dovrà procedere ad analizzare le altre eventuali voci positive e negative del VPC.

Le verifiche sono effettuate confrontando i dati dichiarati con quelli riportati nel conto economico del bilancio dell'esercizio considerato o nei relativi mastrini dei due esercizi coinvolti.

Qualora l'esercizio contabile coincida con l'anno solare, è necessario, quindi prendere visione del conto economico, della nota integrativa e della eventuale relazione di bilancio in corrispondenza delle voci sopra menzionate nonché del piano dei conti del conto economico ad esse riferibili. Non essendoci schemi pre-ordinati obbligatori, nel rispetto della normativa vigente ogni impresa può costruire il proprio piano dei conti liberamente. Risulta, pertanto necessario individuare quali siano i conti (mastrini) attraverso i quali la OP contabilizza i ricavi e i costi da verificare. A tal scopo, sarà utile far riferimento ai dati riportati nel bilancio analitico, che riporta ad un livello di maggior dettaglio le voci riportate nel conto economico.

In caso contrario vanno presi i pertinenti mastrini dei due esercizi coinvolti nell'anno solare di controllo.

Oltre, a tali documenti, le verifiche si baseranno, qualora necessario, anche sulle informazioni riportate anche in altra documentazione, anche extra contabile, resa disponibile dalla OP o dai suoi aderenti.

Qualora il valore di vendita dei prodotti acquistati non sia direttamente desumibile dai dati contabili, ribadito che i dati di partenza sono quelli riportati nei libri contabili, le operazioni di controllo prevedono:

- individuazione della pertinente voce di bilancio (sintetico o analitico) e l'esame del relativo conto o mastrino;
- calcolo del volume dei prodotti commercializzati e conseguente determinazione del prezzo medio di vendita per ogni prodotto commercializzato (solo nel caso di prodotti acquistati);
- determinazione del volume dei prodotti acquistati e conseguente loro valorizzazione moltiplicando le quantità acquistate per il prezzo medio di vendita precedentemente determinato, per ogni prodotto acquistato (solo nel caso di prodotti acquistati).

Tenuto conto che i conti indicano solo valori monetari è necessario che la verifica delle quantità vendute o acquistate a livello di singolo prodotto avvenga anche sulla base di elenchi di fatture di vendita o di acquisto, distinti per ogni prodotto, rese disponibili dalle OP, che riportino per ogni fattura sia la quantità che l'imponibile. Il totale degli importi di tutte le fatture di vendita deve coincidere con il relativo mastriano o con la somma dei mastriani dei due periodi qualora l'esercizio contabile non coincida con l'anno solare.

Il controllo prevede la verifica, per alcuni prodotti, della corrispondenza:

- del totale degli imponibili delle fatture riportate nell'elenco con il dato complessivo del relativo mastriano o dei due mastriani nel caso di esercizio a scavalco;
- dei dati (quantità ed importo) riportati negli elenchi con i dati riportati in un campione rappresentativo di fatture di vendita o di acquisto scelte da tali elenchi.

Qualora l'esercizio contabile non coincida con l'anno solare, il campione di fatture da verificare per le vendite e gli acquisti deve rappresentare almeno il 3% e il 5% del valore complessivo dichiarato rispettivamente per le vendite e gli acquisti. In ogni caso, la verifica deve riguardare almeno 10 fatture di vendita e di acquisto. Invece, qualora l'esercizio contabile non coincida con l'anno solare, dovranno essere rispettate, ad eccezione di quelle relative ai soci entrati ed usciti, le regole e le procedure stabilite per il controllo del VPC ai fini del fondo di esercizio.

In particolare, qualora l'esercizio contabile coincida con l'anno solare, il valore delle vendite dei prodotti freschi fatturate direttamente dalla OP è determinato partendo dalla voce "ricavi vendite e prestazioni" del conto economico. Tuttavia, tale voce deve essere scomposta nelle sue componenti perché può comprendere anche i ricavi di vendite di prodotti non oggetto di riconoscimento oppure di prestazioni di servizi o di vendita di prodotti non OCM.

I ricavi delle vendite di prodotti non ortofrutticoli e delle prestazioni, i ricavi delle vendite di prodotti che non rientrano nell'ocm nonché i ricavi delle vendite di prodotti non riconosciuti devono essere detratti dalla voce "ricavi vendite e prestazioni".

La stessa considerazione va fatta per la voce acquisti, per la quale si dovrà far riferimento solo ai prodotti ortofrutticoli per cui è riconosciuta l'OP.

Analogamente, qualora necessario, il controllo delle altre componenti negative deve prevedere la verifica del dichiarato con il relativo conto e l'esame di un campione di documenti contabili pertinenti. Quest'ultimo esame può essere non effettuato qualora il valore dichiarato corrisponda all'importo totale del corrispondente conto.

Per la verifica degli acquisti e delle spese di trasporto si dovrà far riferimento anche a quelli eventualmente effettuati anche dai soci delle OP. Il tal caso, il controllo potrà riguardare anche la documentazione contabile dei soci.

Le verifiche effettuate sul valore della produzione commercializzata e la registrazione dei relativi esiti, saranno eseguite utilizzando le relazioni per i controlli in loco del valore della produzione commercializzata adottati con il decreto del Direttore dell'AVEPA n. 6 del 9 gennaio 2013, prestando attenzione che non devono essere mai compilate le sezioni relative a: numero soci, soci entrati e soci usciti.

6.7 Attività principale della OP

La verifica del requisito è basata da una parte sulla prevalenza (desumibile dalla nota integrativa al bilancio) e dall'altra sulle azioni e modi con cui l'OP dimostra di gestire le attività di concentrazione dell'offerta e di commercializzazione dei prodotti dei soci per i quali è riconosciuta).

Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 2017/891, una OP può vendere i prodotti di produttori che non sono soci di un'OP o di una AOP, purché sia riconosciuta per gli stessi prodotti

e purché il valore economico di tale attività sia inferiore al valore della sua produzione commercializzata.

Quindi, dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 2017/891, il valore delle vendite dell'OP, riferito ai prodotti per la quale è riconosciuta, deve provenire per oltre il 50% dai propri soci e/o dai soci di altre OP autorizzati conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 2017/891. A tal fine, la relazione integrativa al bilancio deve dare evidenza dell'attività principale riferita al prodotto/i oggetto del riconoscimento, precisando anche gli acquisti da terzi.

La prevalenza rispetto ad altre attività (vendita di prodotti acquistati da terzi) deve essere dimostrata.

La verifica della prevalenza, relativamente ai prodotti per cui l'OP è riconosciuta, deve essere eseguita sulla base degli esiti degli accertamenti sul valore della produzione commercializzata relativamente all'anno solare oggetto di controllo.

Il controllo deve essere effettuato rapportando il valore della vendita dei prodotti acquistati acquisti da terzi alla somma dei valori delle vendite che costituiscono il VPC, tenuto tuttavia conto di quanto previsto sugli acquisti dall'articolo 12 del Regolamento (UE) n. 2017/891, accertati nel corso delle precedenti verifiche del valore della produzione commercializzata.

Per le sole OP costituite sotto forma di cooperativa, e qualora l'esercizio contabile coincida con l'anno solare, una indicazione sul criterio della prevalenza può essere indirettamente fornita anche dalle informazioni sulla cosiddetta "mutualità prevalente" che nella nota integrativa devono essere inserite a norma del codice civile. Secondo articolo 2513 del codice civile, la condizione della mutualità prevalente sussiste nel caso in cui la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti trattati dalla cooperativa. Oppure dal valore degli acquisti riportato nella medesima.

Inoltre, la verifica dell'attività principale non deve limitarsi alla determinazione della percentuale sopra descritta, ma verificare anche la modalità e la misura con cui l'OP ha provveduto a concentrare l'offerta e a commercializzare i prodotti dei propri aderenti.

A tal riguardo, potrà essere fatto riferimento anche ai controlli eseguiti su altri aspetti qualificanti che possono influenzare l'attività principale della OP, come: l'esclusività dell'adesione (concentrazione dell'offerta); esclusività dei conferimenti (concentrazione dell'offerta); regole di produzione (concentrazione dell'offerta) e la organizzazione commerciale/contabile (commercializzazione).

La commercializzazione deve essere effettuata dall'OP, o sotto il suo controllo in caso di esternalizzazione di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 2017/891 e comprende la decisione sul prodotto da vendere, la scelta del canale di distribuzione e, salvo vendita mediante asta, la negoziazione della quantità e del prezzo.

L'OP deve conservare una documentazione, anche contabile, per almeno 5 anni, a dimostrazione del fatto che ha concentrato l'offerta e commercializzato i prodotti dei soci per i quali è riconosciuta. Tali aspetti dovranno costituire oggetto di rilevazione a verbale anche nel caso in cui la OP non abbia esternalizzato l'attività.

L'OP rende disponibile una relazione, da cui dovranno risultare i seguenti aspetti:

- gestione della fissazione dei prezzi e la commercializzazione quotidiana, come la decisione sul prodotto da vendere, la forma di vendita e, salvo vendita mediante asta, la negoziazione della quantità e del prezzo;
- modalità di come il prodotto arriva ai clienti (es. se i contenitori promuovano solo il marchio del socio o anche quello della OP o solo quello della OP o del solo socio);
- modalità di utilizzo dei marchi/loghi di fabbrica e dei marchi/loghi commerciali sia dell'OP che delle filiali controllate per almeno il 90%, sia dei propri soci;

- le forme di visibilità che l'OP mette in atto per dare evidenza del proprio ruolo nell'attività di concentrazione e commercializzazione dell'offerta, fermo restando che, qualora la strategia commerciale dell'OP preveda l'utilizzo di loghi/marchi commerciali dei soci, il logo/marchio commerciale dell'OP deve essere sempre associato con adeguata visibilità;
- acquisizione e registrazione della proprietà o del legittimo diritto all'uso anche in forma non esclusiva di marchi/loghi che fanno riferimento a propri soci, qualora l'OP, per giustificate situazioni, commercializza con tali marchi/loghi.

L'OP deve rendere disponibile documentazione a supporto delle attività e degli aspetti oggetto della predetta relazione.

La verifica riguarda gli aspetti sopra riportati, mediante visione ed esame di documentazione utile (copia ordini, copia contratti, DDT, contestazioni, ecc.) a documentare quanto descritto nella relazione.

Inoltre, qualora l'OP abbia esternalizzato l'attività di commercializzazione, va verificato se e come la commercializzazione dei prodotti è effettuata sotto il controllo e la supervisione della OP (art. 13 del Regolamento (UE) n. 2017/891. In tal caso, va specificato anche il nome del fornitore del servizio.

7 Statuto sociale

La conformità dello statuto di un'OP ai requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dalla normativa nazionale vigente prevede il rispetto dei requisiti inerenti:

- scopi e obiettivi;
- obblighi dei soci;
- disposizioni sul funzionamento.

Il controllo deve riguardare lo statuto e, se pertinente, il regolamento interno vigenti durante l'anno di riferimento del controllo stesso. Lo statuto va reperito mediante l'accesso a "Telemaco". Analogamente, mediante una visura storica della OP, reperibile mediante l'accesso a "Telemaco", è possibile verificare eventuali modifiche depositate dello stesso.

Al fine di verificare modifiche allo statuto ancora non depositate o al regolamento interno va verificato nel libro verbali assemblee soci che non ci siano state modifiche rispetto allo statuto scaricato da Telemaco o al regolamento interno.

7.1 Scopi e obiettivi

L'articolo 160 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il DM 525633/2023 prevedono che le OP del settore ortofrutticolo perseguano almeno i seguenti obiettivi elencati all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1308/2013:

- assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
- concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;
- ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;

Il controllo deve verificare il mantenimento nello statuto degli obiettivi sopra citati.

7.2 Obblighi dei soci

7.2.1 Applicazione delle regole stabilite dall'OP e modalità per la loro determinazione, adozione e modifica

Ai sensi dell'articolo 153, par. 1 lett. a) del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo statuto della OP deve prevedere:

- le disposizioni sulle modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole in materia di conoscenza della produzione, di produzione, commercializzazione e tutela dell'ambiente;
- l'obbligo degli aderenti di applicare le dette regole stabilite dall'OP.

L'OP deve quindi garantire il rispetto dell'obbligo rivolto ai propri aderenti di applicare le regole in materia di conoscenza della produzione dei singoli soci, e in senso più generale di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2017/891, la conoscenza della produzione dei soci rappresenta una funzione essenziale delle OP, le quali devono disporre di personale, strutture e attrezzatura necessaria al suo espletamento.

Il controllo deve:

- verificare che lo statuto continui a mantenere le disposizioni in merito ai due punti innanzi citati;
- dare dei riscontri sulle iniziative intraprese dalla OP per garantire il rispetto di tale obbligo da parte degli aderenti.

Le verifiche saranno basate, oltre che sullo statuto, anche su altra documentazione, resa disponibile dalla OP, utile, come ad esempio: la relazione annuale sui programmi operativi, le comunicazioni indirizzate agli aderenti relative alle regole adottate dalla OP, controlli effettuata dalla stessa, etc.

Gli esiti del controllo in loco relativi all'elemento oggetto di questo paragrafo devono essere registrati nella pertinente sezione di una relazione redatta secondo il modello "relazione controlli in loco mantenimento e funzionamento OP e AOP".

7.2.2 Rispetto delle norme che regolano l'adesione a una sola o più OP (esclusività dell'adesione)

Ai sensi dell'articolo 153, par. 1 lett. b) del regolamento (UE) n. 1308/2013, un produttore deve aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda a una sola OP.

Tuttavia, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del DM 525633/2023, se un prodotto è utilizzabile anche per la trasformazione industriale, i produttori possono aderire, con la medesima superficie, a due OP diverse, una per il prodotto fresco e l'altra per il prodotto destinato alla trasformazione.

Il controllo deve verificare che:

- lo statuto continui a prevedere l'obbligo del socio di aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto esclusivamente alla stessa OP, tranne i casi di prodotti utilizzabili anche per la trasformazione industriale;
- l'OP abbia messo in atto delle misure che garantiscano, per quanto di competenza, la verifica di tale obbligo;
- durante l'anno in questione, i soci non abbiano aderito ad un'altra OP per il medesimo prodotto. Tale controllo deve essere effettuato attraverso le apposite funzionalità presenti sulla procedura "Anagrafe soci" del portale SIAN.

Ai fini della verifica dell'obbligo deve essere sempre considerato il prodotto o il gruppo di prodotti per il quale il produttore ha aderito, che deve essere indicato nell'atto di adesione.

Le verifiche riguarderanno un insieme di produttori che aderiscono sia direttamente alla OP sia indirettamente mediante organismi associativi aderenti alla OP.

Il controllo deve riguardare almeno i soci oggetto dei controlli delle superfici e delle produzioni e in ogni caso almeno 2 soci conferitori.

Gli esiti del controllo in loco relativi all'elemento oggetto di questo paragrafo devono essere registrati nella pertinente sezione di una relazione redatta secondo il modello "relazione controlli in loco mantenimento e funzionamento OP e AOP".

7.2.3 Vendita di tutta la produzione per il tramite dell'OP, fatte salve le deroghe previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 (esclusività delle vendite) e consistenza delle superfici

Ai sensi dell'articolo 160 del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo statuto di una OP deve prevedere l'obbligo da parte degli aderenti di vendere tutta la loro produzione mediante l'OP. Tuttavia, l'articolo 12 del regolamento (UE) n. 2017/891 e l'articolo 5 del DM 525633/2023 prevede, a titolo di deroga, che i produttori, nel rispetto delle condizioni stabilite nello statuto o nel regolamento interno, possono essere autorizzati annualmente dalla OP a:

- vendere al consumatore finale, per il suo fabbisogno personale, direttamente o al di fuori della propria azienda, una parte del volume della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento.
- commercializzare, essi stessi o tramite altra organizzazione di produttori appositamente designata, una quantità di prodotto marginale o i prodotti che per caratteristiche intrinseche, ovvero per la loro limitata produzione, non rientrano di norma nelle attività commerciali della loro organizzazione.

Le autorizzazioni sono concesse dall'OP annualmente in forma scritta e su richiesta motivata del socio.

La produzione di un socio produttore commercializzata in base alle deroghe alla commercializzazione diretta autorizzate dalla OP, non può complessivamente superare il 25% del volume della produzione del socio per l'anno considerato.

Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di commercializzazione mediante l'OP e la conseguente consegna completa dei prodotti da parte dei soci, quest'ultima deve espletare una apposita attività di monitoraggio degli obblighi di conferimento del prodotto ottenuto dai propri soci.

Il controllo prevede la verifica:

- del mantenimento nello statuto di tale obbligo;
- dell'attività di monitoraggio svolta dalla OP dell'obbligo di conferimento dell'intera produzione;
- del rispetto effettivo dell'obbligo del conferimento di tutto il prodotto ottenuto;

Le verifiche sull'attività di monitoraggio svolta dalla OP dell'obbligo di conferimento dell'intera produzione ha lo scopo di evidenziare le modalità con cui la OP effettua il monitoraggio delle produzioni dei propri soci e del loro successivo conferimento.

La verifica consiste nell'esame di documentazione atta a dimostrare l'attività e il ruolo svolto dalla OP per il monitoraggio delle produzioni dei soci e del loro conferimento alla OP, come ad esempio: la conoscenza della produzione dei soci e la programmazione delle produzioni, verifiche scostamenti tra produzione conferita e quella prevista, relazioni tecniche di monitoraggio delle produzioni in campo, analisi sulle rese di conferimento, eventuali richiami o richieste di spiegazioni indirizzate a singoli soci, eventuali sanzioni irrogate ai soci, etc..

Il controllo del rispetto effettivo dell'obbligo del conferimento di tutto il prodotto ottenuto è effettuato per un campione di produttori (soci diretti o indiretti). Il controllo è finalizzato a verificare la

produzione conferita e la congruenza, con riferimento alle superfici impegnate, di quest'ultima con la produzione ottenibile con il volume dei prodotti conferiti.

Il controllo della produzione conferita, così come comunicata dalla OP nella documentazione è realizzata sulla produzione prevista e conferita, distinta per tipologia e quantità, avviene mediante riscontro con le fatture di liquidazione o di altra documentazione equivalente resa disponibile dalle medesime;

Inoltre, è necessario verificare che il produttore non abbia ceduto prodotto a soggetti diversi dalla OP mediante controllo della documentazione contabile e fiscale del produttore (registro IVA delle vendite e fatture di vendita, registro corrispettivi, ecc.), analizzando i dati sui destinatari, tipologia e quantità dei prodotti ceduti dal medesimo.

La verifica che può essere effettuata anche in loco è effettuata su un campione di produttori composto da almeno l'1% dei produttori aderenti direttamente o indirettamente alla OP e comunque non inferiore a tre. E' opportuno, per ragioni di economicità dei controlli che le verifiche riguardino lo stesso insieme di produttori oggetto di altri controlli indicati nel presente documento, in particolare di quello relativo alla consistenza delle superfici.

I controlli vanno effettuati tenendo presente il prodotto o i prodotti per cui il produttore ha aderito.

La congruenza deve essere valutata facendo riferimento alle rese medie per ettaro ordinarie per la determinata coltura, tenuto conto di eventuali fattori che possano in qualche modo comportare una resa media diversa da quella ordinaria (eventi atmosferici, caratteristiche impianti, ecc.). Allo scopo, potranno essere utilizzate come rese medie di riferimento: rese medie ufficiali, come ad esempio quelle adottate per la valutazione delle specie assicurabili, ai sensi del decreto legislativo 102/2004 e successive modifiche, rese benchmark, rese ufficiali ISTAT, rese medie storiche e/o la resa media della OP /soci produttori.

Nel caso in cui le rese medie ad ettaro dei conferimenti fossero significativamente inferiori alle rese medie di riferimento si chiederanno chiarimenti documentali che dimostrino la causa del minore conferimento (p.es. calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche, impianti nuovi o giovani ecc.).

Gli accertamenti sulla consistenza delle superfici, anche essa finalizzata alla verifica del volume della produzione conferita, se del caso effettuati anche in loco, interessano un campione non inferiore all'1% della superficie complessiva della base sociale della OP. In particolare, i controlli riguardano la superficie di un campione di produttori che hanno conferito prodotti alla OP nell'anno oggetto di controllo.

Per ragioni di economicità, il controllo deve riguardare possibilmente i produttori oggetto di altre verifiche descritte in questo documento (rispetto effettivo dell'obbligo del conferimento di tutto il prodotto ottenuto e numero minimo produttori). A tal fine potranno essere considerati anche i dati rilevati nel corso delle verifiche in corso d'anno (controllo degli eventi).

Gli accertamenti riguarderanno, con riferimento ai produttori da verificare, i dati delle consistenze dichiarate dalla OP con quelli desumibili dal fascicolo aziendale relativo all'anno in questione (consistenze aziendali e piano colturale).

Il controllo riguarda la conduzione e la misurazione delle superfici dichiarate.

Il controllo in loco presso l'azienda del socio controllato può essere effettuato qualora vi siano dei dubbi sulla superficie dichiarata dalla OP.

Gli esiti del controllo saranno formalizzati per ciascun produttore controllato in una relazione redatta secondo il modello "relazione controllo in loco su produttori soci OP".

La mancanza di fascicolo aziendale comporta l'esclusione della produzione conferita dal produttore dal calcolo del valore della produzione commercializzata dalla OP.

I risultati dei controlli svolti a campione vengono estesi, per proiezione, alla totalità dei produttori aderenti all'OP e alle relative superfici e produzioni, al fine di stabilire il rispetto o meno dei requisiti

per il mantenimento del riconoscimento, fatta salva la coerenza dei dati accertati con le rese medie di riferimento.

Relativamente alle deroghe alla vendita mediante l'OP, le verifiche devono riguardare:

- che lo statuto o il regolamento interno definisca le condizioni per la concessione delle deroghe;
- la concessione di deroghe annuali ai soci in forma scritta al socio, previa richieste motivate degli stessi;
- per almeno una delega concessa, il rispetto da parte dei produttori delle condizioni adottate dalla OP per l'esercizio di tali deroghe (marginalità dei prodotti, prodotti anomali per l'attività commerciale della OP, produzione massima vendibile direttamente). Per questi controlli può essere fatto riferimento anche alla documentazione contabile e fiscale del socio produttore.

Gli esiti del controllo saranno registrati:

- per ciascun produttore controllato in loco, in una relazione redatta secondo il modello "relazione controllo in loco su produttori soci OP".
- per ciascun socio non controllato in loco, l'OP o un socio cooperativa, nella pertinente sezione di una relazione redatta secondo il modello "relazione controlli in loco mantenimento e funzionamento OP e AOP".

7.2.4 Fornitura delle informazioni richieste dall'OP a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette

La presenza obbligatoria di tale obbligo nello statuto è prevista nell'articolo 153, par. 1 lett. c) del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale obbligo è necessario all'espletamento della conoscenza della produzione dei soci, che costituisce una funzione essenziale della OP ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2017/891.

Il controllo deve:

- verificare il mantenimento dell'obbligo nello statuto della OP;
- dare dei riscontri sulle iniziative intraprese dalla OP per verificare il rispetto di tale obbligo, come ad esempio la costituzione di un catastino dei soci, la modalità di richiesta e di fornitura dei dati, l'informatizzazione dei dati trasmessi dai produttori, ecc.;

Le verifiche saranno basate sullo statuto e il regolamento interno nonché su altra documentazione utile ai suoi fini (comunicazioni indirizzate agli aderenti, ecc.) resa disponibile dalla OP.

Gli esiti del controllo in loco relativi all'elemento oggetto di questo paragrafo devono essere registrati nella pertinente sezione di una relazione redatta secondo il modello "relazione controlli in loco mantenimento e funzionamento OP e AOP".

7.3 Disposizioni sul funzionamento

7.3.1 Imposizione dei contributi finanziari per il sostegno dell'OP

Ai sensi dell'articolo 153, par. 2 lett. b) del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo statuto della OP deve prevedere delle disposizioni sulla imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al funzionamento della OP.

Il controllo deve verificare il mantenimento di queste disposizioni nello statuto nonché l'effettiva applicazione ai soci dei contributi finanziari, secondo modalità adottate dalla OP.

Gli esiti del controllo in loco relativi all'elemento oggetto di questo paragrafo devono essere registrati nella pertinente sezione di una relazione redatta secondo il modello "relazione controlli in loco mantenimento e funzionamento OP e AOP".

7.3.2 Regole atte a garantire il controllo democratico dell'OP da parte dei produttori

Ai sensi dell'articolo 153, par. 2 lett. c) del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo statuto della OP deve contenere regole per garantire ai produttori aderenti il controllo democratico della OP e delle sue decisioni nonché dei suoi conti e del suo bilancio.

Le disposizioni in merito al controllo democratico sono contenute nell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 2017/891 e nell'articolo 10 del DM 525633/2023.

In base alla predetta normativa le OP e le AOP assicurano il rispetto del principio del controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento.

Lo statuto o il regolamento interno deve prevedere che un produttore non può detenere più del 35% dei diritti di voto e più del 49% delle quote societarie o del capitale.

Qualora un produttore, persona fisica o giuridica, sia detentore di quote in persone giuridiche aderenti alla medesima OP, il controllo sui voti espressi dallo stesso direttamente e indirettamente tramite le società alle quali aderisce non può superare la percentuale del 35% del totale di voto, mentre le quote societarie o il capitale detenuti direttamente e indirettamente tramite le società alle quali aderisce, non possono superare la percentuale del 49% del totale.

Nel caso in cui l'OP sia costituita:

- da solo due soci produttori persone giuridiche e nel caso di AOP, la percentuale massima dei diritti voto, delle quote societarie o del capitale di ciascun socio produttore o di ciascuna OP, non potrà superare il 50%;
- da due soci produttori, di cui uno è persona giuridica, il limite del 35% si applica al socio produttore, non alla persona giuridica.

Quanto riportato non si applica alle OP e alle AOP costituite in forma di società cooperative agricole e ai loro consorzi.

Qualora una OP sia costituita come parte chiaramente definita di una persona giuridica, le clausole statutarie di cui all'articolo 2, comma 6 del DM 525633/2023, prevedono espressamente che la persona giuridica non abbia nessun potere per modificare, approvare o respingere le decisioni dell'OP.

In ogni caso le OP non possono essere società controllate ai sensi dell'articolo 2359 primo comma, n. 3 del codice civile.

Le verifiche sulla permanenza dei requisiti per mantenere il riconoscimento hanno lo scopo di accertare il controllo democratico, in modo da accertare l'assenza di situazioni di abusi di potere o di influenza di uno o più produttori nella gestione e nel funzionamento dell'OP.

A prescindere dalla forma societaria della OP, le deliberazioni degli organi statutari, comprese quelle di approvazione dei programmi operativi e delle singole annualità, devono dare evidenza dei soci presenti per mezzo del foglio delle presenze con le firme dei partecipanti da allegare alle delibere e indicare il numero di voti complessivi e quelli attribuiti ai singoli soci produttori.

Le verifiche, nel caso di OP non costituite in forma giuridica di cooperativa o di loro consorzi, devono controllare i seguenti elementi:

- il mantenimento nello statuto di regole sul controllo democratico indicate nella normativa vigente e, in particolare, sulla attribuzione dei diritti di voto tra i soci;

- il rispetto delle regole statutarie e dei limiti nelle assemblee, sulla base delle relative delibere assembleari riportate nell'apposito verbale.

Le verifiche sul rispetto delle regole statutarie deve riguardare almeno una delibera assembleare, della quale dovrà essere esaminato il criterio di attribuzione dei diritti di voto, la conformità di quest'ultimo allo statuto e il rispetto dei limiti previsti a livello nazionale.

Le verifiche sul rispetto del limite massimo dei diritti di voto devono far riferimento alle persone fisiche e non ai singoli soci. Pertanto, nel caso di soci con personalità giuridica, è necessario calcolare i diritti di voto tenendo conto delle persone fisiche che ne sono a loro volta socie. Quindi, per un socio persona fisica che dovesse essere anche socio di una o più persone giuridiche, a loro volta socie della OP, la verifica della percentuale complessiva dei diritti di voto va effettuata sommando i diritti di voto spettanti come socio diretto della OP a quelli spettanti, pro quota, come socio delle persone giuridiche socie a loro volta della OP. Il calcolo delle percentuali in capo ai soci della OP dei diritti di voto e delle quote societarie o di capitale, sulla base per i soggetti giuridici delle visure camerali.

Nel caso di OP costituite in forma di società cooperativa o di loro consorzi, le verifiche saranno limitate alla verifica della presenza del foglio delle presenze con le firme dei partecipanti allegato alle deliberazioni degli organi societari. In ogni caso, va prestata attenzione a quelle assemblee con un numero molto limitato di soci partecipanti. In tal caso, è comunque opportuno procedere comunque alla verifica del rispetto del limite di diritti di voto previsto dalla normativa vigente.

Gli esiti del controllo in loco relativi all'elemento oggetto di questo paragrafo devono essere registrati nella pertinente sezione di una relazione redatta secondo il modello "relazione controlli in loco mantenimento e funzionamento OP e AOP".

7.3.3 Sanzioni ai soci per l'inosservanza degli obblighi dello statuto e delle regole adottate dalla OP

Ai sensi dell'articolo 153, par. 2 lett. d) del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo statuto della OP deve prevedere l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di violazione delle obbligazioni assunte e/o di inosservanza alle disposizioni statutarie e dei regolamenti interni, nonché alle deliberazioni degli organi sociali. Inoltre, l'OP deve garantire l'applicazione delle sanzioni previste nei casi riscontrati di inosservanza.

Il controllo deve verificare:

- la previsione nello statuto o nel regolamento interno di sanzioni per l'inadempimento da parte dei soci degli obblighi statuari, in particolar modo sul pagamento dei contributi finanziari e delle regole stabilite dalla OP;
- le modalità adottate per applicare le sanzioni previste, esaminando eventuali provvedimenti adottati dalla OP a seguito del riscontro di inosservanze da parte dei soci.

Le verifiche devono riguardare lo statuto ed eventualmente il regolamento interno della OP nonché le deliberazioni degli organi sociali dedicati alla irrogazione delle sanzioni.

Gli esiti del controllo in loco relativi all'elemento oggetto di questo paragrafo devono essere registrati nella pertinente sezione di una relazione redatta secondo il modello "relazione controlli in loco mantenimento e funzionamento OP e AOP".

7.3.4 Regole sull'adesione, recesso dei soci e periodo minimo di adesione

Ai sensi dell'articolo 153, par. 2 lett. e) del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo statuto della OP deve contenere delle regole specifiche per l'accesso di un socio e il periodo minimo della sua adesione (tempo minimo di preavviso, modalità di comunicazione, efficacia del recesso, ecc.).

La normativa nazionale prevede che la durata minima dell'adesione di un produttore, aderente sia direttamente che tramite altro Organismo associativo ad una OP, non può essere inferiore ad un anno. In caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente può liberarsi dagli

obblighi derivanti dall'adesione al programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.

La richiesta scritta di recesso di un socio viene comunicata per iscritto all'OP con un termine di preavviso massimo di sei mesi, termine entro il quale l'OP assume una decisione. L'efficacia del recesso deve decorrere dalla conclusione dell'esercizio finanziario nel corso della quale è stata manifestata la volontà di recedere.

La richiesta di recesso può essere limitata anche a uno o più prodotti tra quelli per cui il socio aderisce all'OP, qualora sia consentito dallo statuto dell'OP o dal regolamento interno.

L'OP che accoglie il recesso rilascia, su richiesta del socio, la documentazione necessaria a consentire l'eventuale adesione dello stesso socio ad altra OP prima del termine di presentazione del programma operativo o della modifica per l'anno successivo.

Le disposizioni sopra citate prevalgono sulle norme statutarie delle società aderenti ad una OP.

Il socio escluso dall'OP per inadempienze gravi verso le disposizioni statutarie applicative della normativa inerente all'intervento settoriale "ortofrutticoli", potrà aderire ad altra OP o essere riconosciuto come OP se persona giuridica, solo a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'espulsione. Le OP provvedono a comunicare i provvedimenti di espulsione alla Regione e all'Organismo pagatore.

Il controllo deve verificare:

- se lo statuto contiene previsioni sull'ammissione, sul recesso dei soci e sul periodo minimo di adesione;
- la conformità di tali previsioni a quanto stabilito dalla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda il periodo minimo di adesione, le tempistiche, le modalità e la decorrenza del recesso;
- il rispetto di tali previsioni su almeno un socio recesso, in particolare per quanto concerne i termini e le modalità di richiesta del recesso nonché l'efficacia dello stesso.

Le verifiche devono riguardare la seguente documentazione:

- lo statuto della OP ed eventualmente il suo regolamento interno;
- i libri soci della OP e gli elenchi delle cooperative socie;
- le richieste di recesso dei soci produttori (persone fisiche o cooperative);
- le relative delibere degli organi sociali competenti di accettazione/presa atto del recesso.

Gli esiti del controllo in loco relativi all'elemento oggetto di questo paragrafo devono essere registrati nella pertinente sezione di una relazione redatta secondo il modello "relazione controlli in loco mantenimento e funzionamento OP e AOP".

7.3.5 Regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'OP

Secondo quanto stabilito dall'articolo 153, par. 2 lett. f) del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo statuto della OP deve contenere delle disposizioni sulle regole contabili e di bilancio per il funzionamento della OP. Assumendo necessariamente le OP forma giuridica societaria, la normativa civilistica e fiscale nazionale già di per sé impone la presenza nello statuto di norme relative all'esercizio contabile, alla redazione dei bilanci di esercizio, ecc.

Il controllo deve verificare che lo statuto definisca il periodo contabile della OP, le regole per la redazione e l'approvazione del bilancio di esercizio. Inoltre, deve essere verificato la regolare approvazione dei bilanci di esercizio.

Gli esiti del controllo in loco relativi all'elemento oggetto di questo paragrafo devono essere registrati nella pertinente sezione di una relazione redatta secondo il modello "relazione controlli in loco mantenimento e funzionamento OP e AOP".

8 Organizzazione commerciale e contabile

Come previsto dall'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2017/891, l'OP deve disporre di personale, strutture e attrezzature necessari all'adempimento dei requisiti enunciati agli articoli 152, 154 e 160 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'espletamento delle loro funzioni essenziali, tra cui anche:

- la gestione commerciale e finanziaria e
- una contabilità centralizzata basata sui costi e un sistema di fatturazione conforme al diritto nazionale.

L'OP deve garantire una gestione commerciale e contabile unificata. In particolare, deve disporre di un sistema di fatturazione proprio ai clienti e una contabilità centralizzata che consenta la tenuta delle scritture e dei registri contabili nonché la liquidazione dei soci.

I controlli devono:

- verificare che l'OP disponga di una organizzazione in grado di garantire una attività amministrativa, contabile e finanziaria, adeguata sia in termini di addetti che di procedure;
- dare riscontro dell'espletamento di tali attività.

L'OP deve disporre inoltre di una organizzazione adeguata all'espletamento della sua attività principale, che è la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione dei soci. Per espletare il suo ruolo, l'OP deve disporre di un adeguato ufficio commerciale presso la struttura principale dell'OP o della filiale preposta alle attività di commercializzazione.

Il controllo deve:

- verificare la costituzione di un ufficio commerciale presso la struttura principale della OP, adeguato come numero e qualificazione degli addetti;
- dare riscontro dell'attività svolta dallo stesso, sotto il profilo delle vendite e della definizione di una politica unitaria di vendita della OP.

Considerato che il controllo della organizzazione commerciale è strettamente connesso a quello relativo all'attività principale della OP, la valutazione della organizzazione commerciale va effettuata alla luce delle modalità di espletamento della commerciale della OP e dei canali commerciali utilizzati dalla OP per la collocazione del prodotto (Gdo, mercati, grossisti, esportazione, ecc.), verificate in fase di controllo della attività principale della OP.

L'espletamento delle funzioni contabile, amministrativa e commerciale comporta l'utilizzo di personale qualificato, che può essere sia interno (dipendente dell'OP e/o dei suoi soci, dell'AOP o della filiale) che esterno.

Le verifiche saranno condotte sulla base:

- organigramma della OP, che dovrà indicare le aree competenza (amministrazione, servizio tecnico, servizio commerciale, direzione, ecc.) e per ogni area del nome delle persone addette);
- di altra documentazione utile quale: libri unici del lavoro, mansionari, regolamenti (tecnico, commerciale), documentazione allegata alla rendicontazione del programma operativo (relazioni di marketing), convenzioni o contratti con soggetti terzi.

9 Strutture, attrezzature e mezzi tecnici

Ai fini del riconoscimento e del suo mantenimento una OP deve mettere a disposizione dei propri aderenti, direttamente o tramite i suoi soci o attraverso filiali o tramite un'associazione di organizzazioni di produttori di cui è socia o mediante il ricorso all'esternalizzazione, le strutture, le attrezzature e i mezzi tecnici di livello adeguato per la raccolta, la cernita, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti dei loro soci. La messa a disposizione va valutata se necessaria in base alle necessità della gestione del prodotto o dal gruppo di prodotti per cui l'OP è riconosciuta.

Le verifiche consistono in controlli amministrativi ed in loco sulle strutture dell'OP e di almeno di un socio.

Il controllo deve verificare:

- la conformità delle informazioni fornite dalla OP sulle strutture, attrezzature e macchinari (ubicazione, stato, potenzialità, produzione trattata, ecc.);
- l'effettiva messa a disposizione a livello adeguato delle strutture, attrezzature e dei mezzi tecnici da parte della OP per la gestione dei prodotti dei soci;
- l'adeguatezza degli stessi alle necessità della gestione dei prodotti dei soci.

La documentazione a supporto dei controlli è rappresentata:

- dal bilancio della OP o dei suoi soci, che nell'attivo dello Stato patrimoniale devono riportare il valore delle immobilizzazioni materiali (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, ecc.);
- documentazione relativa alla proprietà o al possesso delle strutture (rogiti, contratti di leasing, affitto, comodato, ecc.) dai quali è possibile desumere le caratteristiche delle strutture (tipo, capacità, etc.) nonché il periodo di possesso.

Gli esiti del controllo in loco relativi all'elemento oggetto di questo paragrafo devono essere registrati nella pertinente sezione di una relazione redatta secondo il modello "relazione controlli in loco mantenimento e funzionamento OP e AOP".

10 Esternalizzazione

Le OP e le AOP possono esternalizzare a soggetti terzi, soci e filiali diverse da quelle di cui all'articolo 31, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 2017/891, una parte delle loro attività (ad eccezione della produzione), ad tra cui la raccolta, il magazzino, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti dei loro aderenti.

Tuttavia, nessuna attività può essere esternalizzata dall'OP a società in qualunque modo collegate ad una filiale dell'OP stessa.

Le OP che intendono esternalizzare talune attività devono, a seguito di apposita delibera dell'assemblea, o dell'organo direttivo da ratificare alla prima assemblea utile, preventivamente stipulare per iscritto un accordo commerciale, che può assumere la forma di contratto, protocollo o convenzione, con l'indicazione puntuale dei servizi affidati, degli obiettivi, delle condizioni di risoluzione dell'accordo, nonché di ogni altro elemento che consenta all'OP il controllo delle attività esternalizzate.

Tuttavia, le OP rimangono responsabili della gestione, del controllo, della supervisione dell'accordo commerciale e delle attività esternalizzate e deve conservare la documentazione che dia evidenza del proprio operato.

La gestione, il controllo e la supervisione complessivi sono effettivi e prevedono che il contratto, l'accordo o il protocollo di esternalizzazione:

- a) contenga disposizioni che permettano all'organizzazione di produttori di impartire istruzioni vincolanti e di risolvere il contratto, l'accordo o il protocollo se il prestatore di servizi non ne rispetta le condizioni;
- b) stabilisca condizioni dettagliate, compresi gli obblighi di comunicazione periodica e i relativi termini, che consentano all'organizzazione di produttori di esercitare un effettivo controllo sulle attività esternalizzate.

L'OP conserva per un periodo minimo di cinque anni i contratti, gli accordi, i protocolli di esternalizzazione, le comunicazioni periodiche nonché eventuale altra documentazione connessa all'attività esternalizzata.

Le attività effettuate da una AOP, da una filiale che soddisfa il requisito del 90% di cui all'articolo 31, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 2017/891 e, nel caso di OP costituite in forma di

cooperativa, da una cooperativa di cui l'OP è socia, si considerano svolte dall'organizzazione di produttori medesima.

Le attività da esternalizzare possono concernere anche l'attività di commercializzazione purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività di commercializzazione può essere esternalizzata entro il limite del 40% del valore della produzione commercializzata del periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del Fondo di esercizio dell'anno considerato, relativamente ai prodotti oggetto del riconoscimento conferiti dai propri soci produttori;
- il contratto deve prevedere il mantenimento della proprietà del prodotto in capo all'OP;
- la fatturazione del prodotto resta di competenza dell'OP/AOP.

Inoltre, le attività da esternalizzare possono comprendere anche le attività di trasformazione, a condizione che l'OP non potrà rivendere il prodotto trasformato alla ditta che ha proceduto alla trasformazione o a società ad essa collegate.

Considerata la molteplicità di attività esternalizzabili dalla OP, gli ambiti del controllo di mantenimento dei requisiti dove potrebbero riscontrarsi attività esternalizzate l'esternalizzazione sono molti, come ad esempio il controllo della attività principale della OP, l'organizzazione amministrativa e commerciale, la fornitura dei mezzi tecnici ai soci, etc..

Il controllo deve riguardare:

- la stipula dell'accordo preliminare necessario alla esternalizzazione;
- il possesso dei contenuti minimi e degli altri requisiti dell'accordo preliminare stipulato;
- il rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti per l'esternalizzazione delle attività di trasformazione e commercializzazione.

Gli esiti del controllo in loco relativi all'elemento oggetto di questo paragrafo devono essere registrati nella pertinente sezione di una relazione redatta secondo il modello "relazione controlli in loco mantenimento e funzionamento OP e AOP".

11 Comunicazione degli esiti alla Regione del Veneto

Una volta completate le verifiche, per ogni OP controllata l'ufficio produzioni agricole dello Sportello Unico Agricolo di Rovigo e Venezia provvede a darne tempestiva comunicazione, trasmettendone copia della relazione istruttoria, all'ufficio produzioni agricole dell'Area tecnica competitività imprese. Quest'ultimo ne trasmette copia alla Regione del Veneto, per la successiva supervisione del lavoro di controllo svolto e gli eventuali adempimenti di competenza.

VERIFICHE E OPERAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DEL CONTROLLO¹

1. Verifica della presenza e regolare tenuta della documentazione amministrativa e contabile obbligatoria	SI	NO
La documentazione seguente è presente e regolarmente tenuta:		
libro soci vidimato		
libro verbali assemblee soci vidimato		
libro verbali assemblee del Consiglio di amministrazione vidimato		
libro verbali collegio sindacale vidimato		
libro cespiti ammortizzabili		
registri IVA (acquisti e vendite)		
documentazione produzione prevista e conferita da ciascun singolo produttore, distinta per tipologia e quantità		
documentazione relativa alla produzione commercializzata, distinta per tipologia, quantità, fatturato e destinazione (fresco /trasformato), ed a quella acquistata, sia direttamente dall'OP che dai soci produttori, distinta per tipologia e quantità		
riepilogo dei soci al 31/12 dell'anno oggetto di controllo		
riepilogo mezzi tecnici (magazzini, celle frigo, linee lavorazione, ecc)		

Note/osservazioni

2. Verifica numero minimo di produttori (compagine sociale)	SI	NO	NP
Il numero dei produttori riportati nel Riepilogo supera il numero minimo di produttori necessario per il riconoscimento (OP)			
Il numero dei produttori riportato nel riepilogo corrisponde a quello desumibile dallo scarico della compagine sociale in SIAN (compagine sociale presente nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell'anno di riferimento del controllo) (OP e soci)			
Il numero dei soci diretti riportato nel riepilogo corrisponde al numero dei soci diretti rilevabile nel libro soci (OP e soci)			

¹ Da compilare solo le sezioni relative agli aspetti controllati durante la giornata di controllo

Compagine sociale nel periodo considerato (riepilogo soci):

Tipo soci	Numero
a) soci persone fisiche (ditte individuali + società semplici) - soci diretti	
b) soci persone giuridiche (tutte le altre società escluse coop e consorzi) – soci diretti	
c) soci cooperative/consorzi – soci diretti	
d) produttori aderenti a soci persone giuridiche (soci aderenti a coop e consorzi)	
e) totale soci (a+b+c)	0
f) totale produttori associati (a+b+d)	0

Produttori verificati:

Produttore verificato	Iscritto nel libro soci (si/no)	Data di adesione (*)	Conferimento nell'anno solare di riferimento? (si/no)	Prodotti conferiti indicati atto di adesione (si/no)	Tenuta fascicolo aziendale 202_ (si/no)

(*) Da libro soci dell'OP o del socio diretto a cui è associato il produttore.

Note/osservazioni:

3. Verifica dei soci non produttori	SI	NO	NP
Lo statuto dell'OP prevede espressamente l'esclusione dei soci non produttori dalla composizione degli organi sociali e da qualsiasi decisione inerente il riconoscimento e le attività ad esso legate			
Lo statuto dell'OP prevede che i soci non produttori non possono rappresentare più del 10% dei diritti di voto			
L'OP ha reso disponibile informazioni (comunicazione o dichiarazione) sulla presenza di soci non produttori			
Numero dei diritti di voto detenuti complessivamente dai soci non produttori			
Numero dei diritti di voto detenuti complessivamente da tutti i soci			
Percentuale dei diritti di voto complessivamente detenuti dai soci non produttori			
I soci non produttori hanno partecipato nell'anno controllato al voto degli organi sociali per le decisioni sul fondo di esercizio			

Eventuali soci non produttori verificati

Socio non produttore verificato	Data di adesione	Numero diritti di voto	Percentuale diritti di voto

Note/osservazioni:

4. Verifica valore minimo della produzione commercializzata anno solare di riferimento	SI	NO	NP
L'esercizio contabile della OP coincide con l'anno solare			
Valore della produzione commercializzata verificato	€		
Verbale controllo della produzione commercializzata del _____			

Note/osservazioni

5. Attività principale della OP	SI	NO	NP
Dalle verifiche sul rispetto del valore minimo della produzione commercializzata, la percentuale del valore degli acquisti supera il 50% del VPC accertato per l'anno considerato (con riferimento ai prodotti oggetto del riconoscimento e con gli acquisti valorizzati sulla base del prezzo medio di vendita)			
L'OP ha messo a disposizione una relazione esaustiva sulla concentrazione della offerta e la commercializzazione del prodotto dei soci nonché documentazione a supporto della attività svolta			
È stato effettuato il controllo per dare riscontro di quanto indicato nei vari punti della relazione resa disponibile (definizione di una politica unitaria di vendita, la decisione sul prodotto da vendere, la forma di vendita e, salvo vendita mediante asta, la negoziazione della quantità e del prezzo, utilizzo marchi OP o dei soci)			
La commercializzazione dei prodotti per i quali la OP è riconosciuta è effettuata direttamente dalla OP			
La commercializzazione dei prodotti per i quali la OP è riconosciuta è effettuata sotto il proprio controllo nel caso dell'esternalizzazione			

Note/osservazioni

6. Controllo del mantenimento statutario e del rispetto dell'obbligo del socio di applicare le regole stabilite dall'OP in materia di conoscenza della produzione, produzione, commercializzazione e tutela dell'ambiente	SI	NO	NP
L'OP ha definito regole in materia di conoscenza della produzione, produzione, commercializzazione e tutela dell'ambiente			
L'OP ha attuato delle iniziative per assicurare, il rispetto di tale obbligo da parte dei produttori			

Note/osservazioni:

7. Controllo del mantenimento statutario e del rispetto delle norme che regolano l'adesione a una sola o più OP (esclusività dell'adesione)	SI	NO	NP
L'OP ha attuato delle iniziative per assicurare, per quanto di competenza, il rispetto di tale obbligo da parte dei produttori			
È stato effettuato il controllo su alcuni soci produttori per verificare la loro eventuale doppia adesione (verifica mediante Anagrafe soci in SIAN)			
Sono stati verificati soci che hanno aderito per lo stesso prodotto ad altre OP			

Soci produttori verificati in SIAN

Produttore verificato	Data di adesione	Adesione a una sola OP per il medesimo prodotto (si/no)

Note/osservazioni:

8. Controllo del mantenimento statutario e del rispetto dell'obbligo di vendita di tutta la produzione per il tramite dell'OP nonché sulla gestione delle deroghe previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 (esclusività delle vendite)	SI	NO	NP
L'OP ha svolto delle iniziative per garantire il rispetto dell'obbligo dei soci di vendere tutta la loro produzione per il tramite della OP (monitoraggio conferimento dei soci)			
Sono stati riscontrati soci che non hanno conferito alla OP la totalità della propria produzione senza adeguata motivazione			
Lo statuto o il regolamento interno della OP definiscono le condizioni per la concessione delle deroghe			
Le deroghe hanno durata annuale e sono concesse in forma scritta su richiesta del socio produttore			

L'OP ha reso disponibili (comunicazione o dichiarazione) informazioni sui produttori autorizzati alla vendita diretta o alla commercializzazione diretta in deroga e dei prodotti oggetto della autorizzazione			
--	--	--	--

I produttori autorizzati in deroga controllati sono:

Produttore	Richiesta scritta del produttore (si/no)	Autorizzazioni in forma scritta (si/no)	Durata autorizzazioni	Prodotto autorizzato	Tipo prodotto consentita autorizzazione* (si/no)	Percentuale volume produzione venduta in deroga

*Prodotto marginale per OP quantità o prodotto che non rientra nella attività commerciale della OP

Note:

9. Controllo obbligo statutario sulla fornitura delle informazioni richieste dall'OP a fini statistici e relative alle superfici, ai raccolti, alle rese e alle vendite dirette	SI	NO
L'OP ha svolto delle iniziative per garantire il rispetto dell'obbligo per i soci di fornire le informazioni richieste dalla OP a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette		

Note:

10. Controllo delle disposizioni statutarie sulla imposizione dei contributi finanziari per il sostegno dell'OP
Quali sono le modalità di reperimento dei contributi (versamento diretto, trattenuta, ecc.)

Note:

11. Controllo della presenza nello statuto e dell'applicazione delle regole per garantire il controllo democratico dell'OP da parte dei produttori	SI	NO	NP
L'OP è costituita in forma di società cooperativa o di consorzio di società cooperative			

È redatto il foglio presenze con le firme per le deliberazioni degli organi sociali			
Per le OP non costituite in forma di società cooperativa o di consorzio di società cooperative:			
L'OP ha reso disponibile la tabella della ripartizione dei diritti di voto (calcolo pro-quota tra i soci appartenenti alle società ed in funzione del capitale rappresentato da ciascun soggetto), a dimostrazione del rispetto del requisito relativo al controllo democratico dell'OP			
Ci sono soci produttori che detengono più del 49% delle quote societarie o del capitale (o del 50% in caso di OP costituite da due soci produttori persone giuridiche)			
Numero e data della delibera assembleare verificata approvazione bilancio del _____ svolta il _____			
La delibera assembleare di approvazione dei programmi operativi o la delibera del CdA di approvazione degli esecutivi annuali indica il numero dei voti complessivi e quello attribuito ai singoli produttori associati partecipanti			
Con riferimento alla delibera assembleare controllata, hanno partecipato soci con forma giuridica societaria			
Con riferimento alla delibera assembleare controllata, sono state riscontrate delle persone fisiche socie dirette dell'OP, che aderivano anche ad altri soci con forma giuridica societaria, a loro volta aderenti alla OP			
Con riferimento alla delibera assembleare controllata, nel calcolo di attribuzione del numero di voti attribuiti ai singoli produttori è stato tenuto conto della loro eventuale adesione anche ad altri soci con forma giuridica societaria			
È stato rispettato nella delibera assembleare controllata il limite del 35% dei diritti di voto in capo a ciascun produttore			

Note:

12. Controllo della presenza nello statuto delle sanzioni ai soci per l'inosservanza degli obblighi dello statuto e delle regole adottate dalla OP e loro applicazione	SI	NO	NP
L'OP ha reso disponibili (comunicazione o dichiarazione) sulla applicazione di sanzioni ai soci per l'inosservanza degli obblighi dello statuto e delle regole adottate dalla OP			
La visione dei verbali del competente organo amministrativo evidenzia l'applicazione di sanzioni ai soci per l'inadempimento degli obblighi statutari o delle regole adottate dalle OP			
Le eventuali sanzioni sono state applicate secondo quanto stabilito dalla OP (controllo di almeno una sanzione applicata)			

Note:

13. Controllo della presenza nello statuto e della applicazione delle regole sulla adesione e sul recesso dei soci nonché al periodo minimo di adesione	SI	NO	NP
Il libro soci evidenzia il recesso di soci nel corso dell'anno considerato			
Le decisioni dei recessi sono state assunte dal competente organo sociale			
Il libro soci è aggiornato con tutti i recessi deliberati nell'anno oggetto del controllo			

Durante il controllo sono stati controllati i recessi dei seguenti produttori:

Socio receduto controllato	Data di recesso	Data di adesione	Mesi di preavviso	Decorrenza del recesso	Scadenza esercizio di deliberazione recesso

Per i soci controllati, è stata rispettata:	SI	NO
la forma scritta della richiesta di recesso		
Il termine minimo di preavviso		
il periodo minimo di adesione		
la decorrenza del recesso		

Note:

14. Controllo messa a disposizione della assistenza tecnica ai soci	SI	NO
L'organigramma aziendale prevede il servizio di assistenza tecnica e le persone ad esso assegnate		

Note:

15. Controllo organizzazione commerciale, amministrativa, contabile e finanziaria	SI	NO
L'organigramma aziendale prevede l'ufficio commerciale e le persone ad esso assegnate		

È stato effettuato il controllo per dare riscontro dell'attività svolta dallo stesso, sotto il profilo delle vendite e della definizione di una politica unitaria di vendita		
Da quanti addetti (dipendenti o consulenti) è composto l'ufficio commerciale		
L'organigramma aziendale prevede risorse assegnate alla gestione a livello centralizzato della fatturazione ai clienti, agli adempimenti contabili ed alla liquidazione dei soci		
L'OP ha garantito la tenuta della contabilità, l'emissione delle fatture ai clienti e le fatture di liquidazione dei conferimenti dei soci		
Da quanti addetti (dipendenti o consulenti) è composto l'ufficio amministrativo e contabile centralizzato.		

Note:

16. Controllo della messa a disposizione dei mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti dei loro soci	SI	NO
L'OP ha reso disponibili informazioni sulle caratteristiche dei mezzi tecnici messi a disposizione e la relativa documentazione		
I controlli effettuati hanno rilevato la correttezza delle informazioni rese disponibili relativamente agli impianti e alle strutture verificati		

Numero magazzino verificato	Ubicazione	Disponibilità (*)	Tipo (F, L, T) (**)	Potenzialità (***)

(*) 1 = Proprietà; 2 = Affitto; 3 = Altro (specificare)

(**) Frigoconservazione, Lavorazione (cernita, calibratura, taglio e confezionamento), Trasformazione

(***) Frigoconservazione (ton), Lavorazione (ton/anno), Trasformazione (ton/anno)

Note:

17. Controllo delle attività esternalizzate	SI	NO	NP
L'OP ha esternalizzato alcune attività			
Quale attività è stata oggetto di esternalizzazione			
È stato stipulato un contratto preventivo per esternalizzare le attività			
La OP ha provveduto a far ratificare all'assemblea dei soci l'accordo commerciale che regola l'esternalizzazione			

L'accordo stipulato indica puntualmente i servizi affidati, gli obiettivi, le condizioni di risoluzione dell'accordo, gli obblighi e i termini di comunicazione periodica, le modalità di risoluzione del contratto nonché di ogni altro elemento che consenta all'OP il controllo e la supervisione delle attività esternalizzate			
Percentuale del valore del prodotto di cui è stata esternalizzata la commercializzazione sul valore della produzione commercializzata nell'anno			
Il contratto di esternalizzazione della commercializzazione prevede il mantenimento della proprietà del prodotto in capo all'OP e la fatturazione del prodotto in capo alla OP			
In caso di esternalizzazione della trasformazione, il prodotto venduto è stato rivenduto alla ditta che ha proceduto alla trasformazione o a società ad essa collegate			

Note:

Documentazione acquisita in fase di controllo:

Eventuali dichiarazioni del beneficiario o di un suo delegato

Ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, si comunica che:

- i dati forniti saranno trattati ai fini dell'attività richiesta e per ogni altra attività connessa alle finalità istituzionali dell'AVEPA;
- l'utente ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, il loro aggiornamento e la loro cancellazione;
- il titolare del trattamento dei dati è l'AVEPA, via N. Tommaseo 67, 35131 Padova, tel. 049 7708711.

Si informa altresì che talune informazioni e i dati rilevati nel presente verbale potranno essere successivamente elaborati per misurare il livello di rischio con riferimento alle eventuali condizioni artificialmente poste in essere da questa OP allo scopo di percepire gli aiuti comunitari e comunicate alla Regione competente per gli eventuali adempimenti di competenza in merito alla concessione del riconoscimento.

Durante le operazioni di sopralluogo non sono stati arrecati danni materiali, né sono stati asportati oggetti o cose.

Le operazioni di controllo si sono concluse alle ore _____ del _____

Fatto a _____

Il presente verbale, composto da n. ____ pagine numerate progressivamente è redatto in due copie, una delle quali è consegnata al rappresentante legale dell'OP o al suo delegato.

I funzionari controllori

Timbro e firma legale rappresentante O.P.
o del suo delegato

REGOLAMENTI (UE) N. 1308/2013 E (UE) N. 2021/2115
**RELAZIONE CONTROLLO IN LOCO DELLA CONSISTENZA DELLE SUPERFICI E
 DELL'OBBLIGO DELL'ESCLUSIVITÀ DELLE VENDITE DEI SOCI PRODUTTORI
 DELLE OP**
Dati identificativi della OP / AOP controllata

 Ragione sociale:
 CUA
 anno oggetto di controllo:

Dati identificativi del socio produttore controllato

 Ragione sociale
 CUA
 Indirizzo
 Socio diretto OP SI NO
 Nome cooperativa adesione (se socio non diretto OP) _____

Dati generali sul controllo

 data controllo: _____ ora inizio controllo: _____
 luogo del controllo: _____
 preavviso: SI NO data preavviso: _____
Controllo svolto regolarmente SI NO
Controllo non effettuato
 Cause di forza maggiore Irreperibilità del beneficiario
 Irreperibilità dell'azienda Altre cause imputabili all'imprenditore
Persone presenti al controllo
Rappresentante legale dell'OP
Altra persona

 Cognome e Nome _____
 estremi documento di riconoscimento: _____ n. _____
 Delega SI NO

Altra persona presente al controllo

 Cognome e Nome _____
 estremi documento di riconoscimento _____ n. _____

Controllo eseguito da:

Cognome e nome	Struttura

VERIFICHE EFFETTUATE¹
1. Verifica della consistenza delle superfici

Il controllo viene effettuato:

 con la coltura in atto

 in data successiva alla conclusione della coltura

Documentazione esaminata nel corso del controllo (allegata al presente verbale)

 Foto aeree

 Mappe aziendale

 Fogli di mappa

 Fascicolo aziendale / piano colturale

 Visure catastali

 Altro _____

 Fotografie

 Altro _____

Durante il controllo è stato necessario procedere in loco alla misurazione della superficie:

 SI

 NO

 Nel caso di controlli effettuati con la coltura non più in atto, la documentazione visionata fornisce evidenza della coltivazione del prodotto dichiarato oggetto di controllo: SI NO

Le verifiche hanno rilevato:

N.	Prodotto controllato	Comune	Sez	Foglio	Mappale	Stanza (*)	Superficie dichiarata	Superficie accertata a GIS (**)	NOTE
1									

(*) Solo per i funghi

(**) superficie misurata con GIS,

Prodotto controllato	Superficie dichiarata	Superficie accertata	Percentuale accertata su dichiarata	NOTE

Note:

¹ Da compilare solo le sezioni relative agli aspetti controllati durante il controllo in loco presso l'azienda del produttore

2. Verifica esclusività delle vendite

Congruenza tra dato conferito e produzione ottenibile

<i>Prodotto controllato</i>	<i>Quantità conferita Kg</i>	<i>Superficie accertata mq/ha</i>	<i>Resa prodotto conferito Kg/ettaro o mq</i>	<i>Resa Benchmark Kg/ha o mq</i>	<i>NOTE</i>

Documentazione esaminata nel corso del controllo (allegata al presente verbale)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Registro IVA vendite | <input type="checkbox"/> Fascicolo aziendale / piano colturale |
| <input type="checkbox"/> Fatture di vendita | <input type="checkbox"/> Altro _____ |
| <input type="checkbox"/> DDT | <input type="checkbox"/> Altro _____ |

 La documentazione visionata evidenzia cessioni di prodotti ortofrutticoli a soggetti diversi dall'OP:
 SI NO

 Il produttore vende direttamente prodotto al consumatore in azienda: SI NO

 Nel caso di vendita diretta, il produttore è stato autorizzato dall'OP: SI NO

 La resa media ad ettaro dei conferimenti è congruente con le rese medie ordinarie (benchmark):
 SI NO

 In caso negativo, sono stati rilevati elementi significativi in grado di giustificare una resa diversa da quella media ordinaria: SI NO

Documentazione acquisita in fase di controllo
Note:

Eventuali osservazioni del legale rappresentante dell'OP o del suo delegato

Ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, si comunica che:

- i dati forniti saranno trattati ai fini dell'attività richiesta e per ogni altra attività connessa alle finalità istituzionali dell'AVEPA;
- l'utente ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, il loro aggiornamento e la loro cancellazione;
- il titolare del trattamento dei dati è l'AVEPA, via N. Tommaseo 67, 35131 Padova, tel. 049 7708711.

Durante le operazioni di sopralluogo non sono stati arrecati danni materiali, né sono stati asportati oggetti o cose.

Le operazioni di controllo si sono concluse alle ore _____ del _____

Fatto a _____

Il presente verbale è redatto in n. 2 esemplari, di cui uno viene rilasciato al Rappresentante legale dell'OP o al suo delegato e uno viene conservato agli atti dell'AVEPA.

I funzionari controllori

Legale rappresentante dell'OP
o il suo delegato

REGOLAMENTI (UE) N. 1308/2013 E (UE) N. 2021/2115
**RELAZIONE ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI
 PER IL MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO OP – ANNO _____**

I sottoscritti _____, incaricati della verifica delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento della OP/AOP:

DATI IDENTIFICATIVI O.P. CONTROLLATA	
Ragione sociale	
CUAA	
Codice IT	
Sede legale (Indirizzo)	
Decreto di riconoscimento (numero/data)	
Decreto di conferma del riconoscimento ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 (numero/data)	
Elenco dei prodotti oggetto del riconoscimento (e relativi codici NC)	

VISTI gli esiti dei controlli in loco sul mantenimento del riconoscimento e sul funzionamento della OP riportati nelle relazioni di controllo del _____ e del _____ ;

VISTI gli esiti dei controlli amministrativi ed informatici di seguito riportati:

1. Presenza e regolare tenuta della documentazione amministrativa e contabile obbligatoria	SI	NO
La documentazione amministrativa e contabile obbligatoria nonché quella sulla produzione prevista e conferita dai soci, acquistata e commercializzata è presente e regolarmente tenuta		

Note/osservazioni

2. Forma giuridica	SI	NO
Quale forma giuridica, tra quelle previste e di seguito riportate, assume l'OP?		
a) società capitali aventi ad oggetto sociale la commercializzazione di prodotti agricoli, il cui capitale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o società costituite da medesimi soggetti o da società cooperative agricole o loro consorzi		

b) società cooperative agricole e loro consorzi;		
c) società consortili di cui all'art. 2615 ter del codice civile costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie		

Note/osservazioni

3. Numero minimo di produttori (compagine sociale)	SI	NO
Il controllo oltre alla OP, ha riguardato anche soci cooperative o consorzi		
Numero produttori controllati		
Percentuale produttori controllati sul totale dei produttori comunicati dalla OP		
Sono stati rilevati produttori sprovvisti del fascicolo aziendale		
Sono stati rilevati produttori controllati che non hanno conferito		
Sono stati rilevati produttori controllati che hanno conferito prodotti non indicati nell'atto di adesione		

A seguito dei controlli, la compagine sociale della OP è la seguente:

Tipo soci	Numero
a) soci persone fisiche (ditte individuali + società semplici) - soci diretti	
b) soci persone giuridiche (tutte le altre società escluse coop e consorzi) – soci diretti	
c) soci cooperative/consorzi – soci diretti	
d) produttori aderenti a soci persone giuridiche (soci aderenti a coop e consorzi)	
e) totale soci (a+b+c)	0
f) totale produttori associati (a+b+d)	0

Numero minimo soci produttori previsto per il riconoscimento	
L'OP rispetta il numero minimo di soci previsto dalla vigente normativa	

Note/osservazioni

4. Soci non produttori	SI	NO	NP
Lo statuto dell'OP prevede espressamente l'esclusione dei soci non produttori dalla composizione degli organi sociali e da qualsiasi decisione inerente il riconoscimento e le attività ad esso legate			

Lo statuto prevede per questo tipo di soci il limite del possesso complessivo a non più del 10% dei diritti di diritto di voto della OP			
I soci non produttori detengono complessivamente meno del 10% delle quote con diritto di voto			
I soci non produttori hanno partecipato nell'anno controllato al voto degli organi sociali per le decisioni sul fondo di esercizio			
I soci non produttori hanno beneficiato direttamente delle eventuali misure del programma operativo, mediante visione degli interventi rendicontati per l'attuazione del programma operativo nell'anno oggetto di controllo			

Note/osservazioni:

5. Valore della produzione commercializzata (VPC)	SI	NO
L'anno oggetto di controllo coincide con l'esercizio contabile della OP		
Valore minimo del valore della produzione commercializzata fissato per il riconoscimento	€	
Il valore della produzione commercializzata supera il corrispondente valore minimo fissato per il riconoscimento		

Note/osservazioni

6. Attività principale della OP	SI	NO
La percentuale del valore degli acquisti supera il 50% del VPC accertato per l'anno considerato (con riferimento ai prodotti oggetto del riconoscimento e con gli acquisti valorizzati sulla base del prezzo medio di vendita, per ogni prodotto)		
La commercializzazione dei prodotti per i quali la OP è riconosciuta è effettuata direttamente dalla OP		
La commercializzazione dei prodotti per i quali la OP è riconosciuta è effettuata sotto il proprio controllo nel caso dell'esternalizzazione		

Note/osservazioni

7. Scopi societari e obiettivi della OP	SI	NO
Lo statuto prevede almeno i seguenti obiettivi:		
– assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità		
– concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta		
– ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione		

Note/osservazioni

8. Obbligo statutario del socio di applicare le regole stabilite dall'OP in materia di conoscenza della produzione, di produzione, commercializzazione e tutela dell'ambiente e delle modalità per la loro determinazione, adozione e modifica	SI	NO
Lo statuto riporta:		
- l'obbligo del socio di applicare le regole stabilite dall'OP in materia di conoscenza della produzione, di produzione, commercializzazione e tutela dell'ambiente		
- le modalità per la determinazione, adozione e modifica di tali regole		

Note/osservazioni:

9. Obbligo statutario sulla adesione ad una sola OP (esclusività dell'adesione)	SI	NO
Lo statuto prevede disposizioni sull'obbligo dei soci di aderire ad un'unica OP		
L'OP ha adottato, per quanto di competenza, delle forme di controllo del rispetto dell'obbligo		
Numero di soci oggetto dei controlli informatici		
Sono stati riscontrati produttori che hanno aderito contemporaneamente ad altre OP nel corso dell'anno, sulla base dei controlli informatici		

Note/osservazioni

10. Obbligo statutario di vendita di tutta la produzione per il tramite dell'OP, fatte salve le deroghe previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 (esclusività delle vendite) e controllo superfici	SI	NO	NP
Lo statuto prevede l'obbligo da parte del socio di vendere tutta la sua produzione per il tramite della OP			
L'OP ha svolto una attività di monitoraggio del conferimento dei prodotti dei soci			
Lo statuto o il regolamento interno definiscono le condizioni per la concessione delle deroghe alla commercializzazione			
Le deroghe concesse dalla OP rientrano nelle casistiche previste dalla normativa vigente e sono state concesse in forma scritta, annualmente e su richiesta del socio			
Numero di produttori controllati per il rispetto delle condizioni adottate dalla OP per l'esercizio di tali deroghe (produzione massima vendibile direttamente, marginalità dei prodotti, prodotti anomali per l'attività commerciale della OP)			

Sono stati riscontrati produttori autorizzati che hanno commercializzato direttamente più del 25% del volume della loro produzione			
Percentuale produttori controllati per il rispetto dell'obbligo dell'esclusività delle vendite			
Numero produttori controllati per il rispetto dell'obbligo dell'esclusività delle vendite			
Sono stati riscontrati produttori che non hanno commercializzato tutta la loro produzione per il tramite della OP, fatte salve le eventuali deroghe autorizzate			
Percentuale della superficie complessiva afferente alla base sociale dell'OP controllata per la verifica della consistenza delle superfici			
Numero produttori conferitori controllati per la verifica della consistenza delle superfici			
Percentuale della superficie accertata sulla superficie totale controllata			
Sono stati riscontrati produttori controllati sprovvisti del fascicolo aziendale			
Sono state confermate le superfici e le produzioni dei soci comunicate dalla OP			
Oppure è stato necessario rideterminare la superficie totale e la produzione dei soci nonché quindi anche il valore della produzione conferita comunicata dalla OP			

Note/osservazioni

11. Obbligo statutario sulla fornitura delle informazioni richieste dall'OP a fini statistici e relative alle superfici, ai raccolti, alle rese e alle vendite dirette	SI	NO
Lo Statuto prevede l'obbligo per i soci di fornire le informazioni richieste dalla OP a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette		

Note/osservazioni

12. Disposizioni statutarie sulla imposizione dei contributi finanziari per il sostegno dell'OP	SI	NO
Lo statuto contiene degli elementi sul finanziamento dei soci della attività della OP		

Note/osservazioni

13. Controllo democratico dell'OP da parte dei produttori	SI	NO
L'OP è una società controllata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile		
L'OP è costituita in forma di società cooperativa o di consorzio di società cooperative		

Lo statuto o il regolamento interno riportano tra le regole di attribuzione dei diritti di voto, per ogni produttore la limitazione al 35% dei diritti di voto per ogni socio produttore e al 49% delle quote sociali o del capitale (50% in caso di OP formate da due soci produttori persone giuridiche)		
È stato rispettato il limite del 49% della detenzione delle quote societarie o del capitale per ogni produttore (o del 50% in caso di OP costituite da due soci produttori persone giuridiche)		
È stato rispettato il limite del 35% dei diritti di voto in capo a ciascun produttore		

Note/osservazioni

14. Sanzioni ai soci per l'inosservanza degli obblighi dello statuto e delle regole adottate dalla OP	SI	NO
Lo statuto o il regolamento interno prevedono le sanzioni per l'inadempimento da parte dei soci dei loro obblighi		
Sono state adottate sanzioni ai soci per l'inosservanza degli obblighi dello statuto		

Note/osservazioni

15. Regole sulla adesione e sul recesso dei soci nonché al periodo minimo di adesione	SI	NO
Lo statuto o il regolamento interno prevedono le regole sulla adesione e recesso nonché sul periodo minimo di adesione dei soci		
Le disposizioni presenti sono conformi a quelle sull'adesione e sul recesso dei soci nonché sul periodo minimo di adesione stabilite dalla vigente normativa		
Le disposizioni sulla adesione e sul recesso stabilite dalla vigente normativa sono state rispettate		

Note/osservazioni

16. Regole contabili e di bilancio necessarie al funzionamento dell'OP	SI	NO
Lo statuto contiene elementi sulle regole contabili e di bilancio necessarie al funzionamento della OP (definizione esercizio contabile, regole per la redazione e l'approvazione del bilancio)		

Note/osservazioni

17. Organizzazione commerciale, amministrativa, contabile e finanziaria	SI	NO
L'OP dispone di una organizzazione per la gestione commerciale, contabile, amministrativa e finanziaria		

Note/osservazioni

18. Mezzi tecnici messi a disposizione per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti dei loro soci	SI	NO
L'OP ha fornito i mezzi tecnici necessari anche mediante i soci		
I mezzi tecnici messi a disposizione dalla OP sono adeguati, come tipologia in relazione alle esigenze dei prodotti dei soci		

Note/osservazioni

19. Esternalizzazione delle attività	SI	NO
L'OP ha esternalizzato le seguenti attività		
Attività esternalizzate (indicare)		
L'esternalizzazione è avvenuta previa stipula di un accordo commerciale		
Sono rispettati i requisiti e i limiti previsti per l'esternalizzazione dell'attività commerciale		
Sono rispettati i requisiti e i limiti previsti per l'esternalizzazione dell'attività di trasformazione		

Note/osservazioni

Dalle verifiche, amministrative, informatiche e in loco effettuate, il/i funzionario/i ha/hanno rilevato che l'O.P. (CUAA):

- HA MANTENUTO** i requisiti necessari ai fini del riconoscimento come organizzazione di produttori ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2021/2115 e della normativa nazionale e regionale vigente;
- HA MANTENUTO PARZIALMENTE** i requisiti necessari ai fini del riconoscimento come organizzazione di produttori, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2021/2115 e della normativa nazionale e regionale vigente;

- NON HA MANTENUTO** i requisiti necessari ai fini del riconoscimento come organizzazione di produttori ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2021/2115 e della normativa nazionale e regionale vigente.

Si allegano le relazioni di controllo con evidenza dei controlli effettuati e dei relativi esiti.

Luogo e data _____, _____

I funzionari controllori

Il funzionario revisore

SCHEDA RELATIVA AI MEZZI TECNICI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA OP

I controlli hanno rilevato la messa a disposizione ai soci dei seguenti magazzini:

Numero magazzino	Ubicazione	Disponibilità (*)	Tipo (F, L, T) (**)	Potenzialità (***)

(*) 1 = Proprietà; 2 = Affitto; 3 = Altro (specificare)

(**) Frigoconservazione, Lavorazione (cernita, calibratura, taglio e confezionamento), Trasformazione

(***) Frigoconservazione (ton), Lavorazione (ton/anno), Trasformazione (ton/anno)

In riferimento ai magazzini di cui sopra, la capacità degli impianti è così riassunta:

Tipo di impianto	Numero impianti	Potenzialità impianti
Frigoconservazione		
Lavorazione (cernita, calibratura, taglio e confezionamento)		
Trasformazione		